



COMUNE DI LUSIANA
Provincia di Vicenza
Regione Veneto

P.A.T.

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT)

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio"

NORME TECNICHE

(direttive - prescrizioni - vincoli)



Il Sindaco
prof. Virgilio Boscardin

Il Segretario Comunale
dott. Giuseppe Zanon

Il Responsabile dell'ufficio
Urbanistica ed Edilizia Privata
geom. Antonio Maino

Regione Veneto
Direzione Urbanistica
(Art. 15 L.R. n. 11/2004)

I Progettisti

Dalla Torre . Fantin . Pellizzer
Architetti Pianificatori Associati

Via A. Nonis, 18 - 36063 Marostica - Tel e fax 0424 780958

Lusiana (Vi), Marzo 2009

NORME TECNICHE

TITOLO I: NORME GENERALI

1. Finalità
2. Obiettivi generali e principi
3. Contenuti, ambito di applicazione, efficacia ed attuazione

TITOLO II: NORME DI TUTELA, INVARIANTI, FRAGILITA' E LIMITI ALLA TRASFORMABILITA'

4. Beni paesistici di cui all'art. 134 del D. Lgs. n. 42/2004
5. Vincolo idrogeologico - forestale
6. Vincolo sismico
7. Siti di Importanza Comunitaria (SIC)
8. Ambiti dei parchi o per l'istituzione di parchi e riserve naturali ed architettoniche ed a tutela paesaggistica. Ambiti naturalistici di livello regionale
9. Piano di area "Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle Colline pedemontane vicentine"
10. Aree a rischio idraulico e idrogeologico. Regimi, compatibilità ed invariabilità idraulica. Modalità realizzative e sicurezza degli abitati
11. Centri storici
12. Idrografia - fasce di rispetto
13. Cave e discariche - fasce di rispetto
14. Impianti di depurazione - fasce di rispetto
15. Risorse idropotabili - fasce di rispetto
16. Infrastrutture della mobilità - fasce di rispetto
17. Cimiteri e fasce di rispetto
18. Impianti di comunicazione elettronica - criteri di localizzazione
19. Luoghi della Grande guerra
20. Compatibilità geologica degli interventi edilizi
21. Invarianti di natura idrologica ed idraulica, aree a bassa trasformabilità. Corsi d'acqua pubblici, sorgenti e vegetazione ripariale
22. Invarianti di natura idrogeologica, aree a bassa trasformabilità. Cavità carsiche, doline, grotte
23. Icone di paesaggio
24. Invarianti di natura ambientale, aree a bassa trasformabilità. Aree boschive primitive
25. Invarianti di natura ambientale, aree a bassa trasformabilità. Ambiti di pregio ambientale
26. Invarianti di natura architettonica, aree a bassa trasformabilità. Edifici storici
27. Invarianti di natura infrastrutturale, aree a bassa trasformabilità. Sentieri CAI (Club Alpino Italiano) e modalità "dolce".

NORME TECNICHE

- 28. Aree soggette a dissesto idrogeologico
- 29. Aree boscate o destinate al rimboschimento. Aree a bassa trasformabilità di natura ambientale
- 30. Aree già destinate a bosco interessate da incendi. Invarianti o aree a bassa trasformabilità
- 31. Radiazioni non ionizzanti. Elettrodotti e fasce di rispetto
- 32. Elementi di natura paesaggistica, aree a bassa trasformabilità. Coni visuali (vedute)

TITOLO III: DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

- 33. Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica
- 34. Indirizzi e criteri per l'applicazione della compensazione urbanistica
- 35. Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio
- 36. Ambiti Territoriali Omogenei (ATO)
- 37. Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola
- 38. Dimensionamento insediativo e dei servizi
- 39. Criteri ed indirizzi per la trasformazione urbanistica dell'esistente, condizioni preferenziali di sviluppo insediativo ed infrastrutturale e per l'edilizia ecosostenibile
- 40. Ambiti di urbanizzazione consolidata
- 41. Limiti fisici alla nuova edificazione
- 42. Parametri e strumenti diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale
- 43. Aree di riqualificazione e riconversione
- 44. Servizi e attrezzature di interesse comune
- 45. Comprensori per gli sport invernali e la mountain - bike
- 46. Ambiti cui attribuire specifiche destinazioni d'uso. "T" Turistico
- 47. Ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale
- 48. Edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale, pertinenze scoperte da tutelare e contesto figurativo
- 49. Strutture di proprietà comunale. Malghe
- 50. Zona agricola di ammortizzazione e transizione
- 51. Rete ecologica locale
- 52. Infrastrutture della mobilità: sedi viarie principali e di progetto. Viabilità e parcheggi all'interno delle contrade
- 53. Infrastrutture della mobilità: percorsi storico-naturalistici, ciclo pedonali e per mountain-bike
- 54. Sedimi per lo sviluppo degli impianti di risalita, per nuove piste per lo sci di fondo e per eventuali stazioni di servizio e collegamento
- 55. Ambiti per i servizi e le attrezzature per gli sport invernali

NORME TECNICHE

- 56. Zone a prevalente destinazione agricola
- 57. Prevenzione dell'inquinamento luminoso
- 58. Criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive
- 59. Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano di Assetto del Territorio (PAT), in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

TITOLO IV: NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

- 60. Regime giuridico delle opere oggetto di sanatoria edilizia (Condono edilizio)
- 61. Applicazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT), criteri e limiti entro i quali il Piano degli Interventi (PI) può modificarlo senza che sia necessario procedere ad una Variante

TITOLO I: NORME GENERALI

1. Finalità

1.01. Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) rappresenta lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo, per il governo del territorio comunale.

Individua le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale ed architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi dalla pianificazione territoriale di livello superiore, nonché alle esigenze della comunità locale.

NORME TECNICHE

2. Obiettivi generali e principi

2.01 Le scelte strategiche di assetto e sviluppo per il governo del territorio comunale del Piano Regolatore Comunale (PRC) - articolate: in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (PI) - si ispirano ai seguenti principi, che ne costituiscono il quadro di riferimento:

a) *sostenibilità*, attraverso lo strumento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), affinché il progetto di sviluppo urbanistico ed edilizio, che soddisfa i bisogni del presente, non comprometta la capacità ed i diritti delle generazioni future.

In particolare, il Piano di Assetto del Territorio (PAT) affronta il tema della sostenibilità su tre dimensioni:

1. *ecologica*, prendendo in considerazione la stabilità degli ecosistemi e la riproducibilità delle risorse;

2. *economica*, valutando il sostentamento della popolazione e l'efficienza produttiva;

3. *sociale*, mettendo al centro l'equità, all'interno di una stessa generazione come tra generazioni diverse.

b) *Sviluppo compatibile e durevole*, secondo il quale l'uomo è portatore della responsabilità per la protezione e il miglioramento dell'ambiente, nei confronti delle generazioni presenti e future; pertanto, le risorse naturali devono essere salvaguardate attraverso una programmazione ed una gestione appropriata e attenta.

Deve, inoltre, essere mantenuta e, ove possibile, ricostituita e migliorata la capacità dell'ambiente di produrre risorse vitali rinnovabili, mediante il consolidamento ed il potenziamento dello sviluppo insediativo e produttivo, congiuntamente alla protezione, alla salvaguardia ed alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.

c) *Sussidiarietà, adeguatezza ed efficienza*, mediante:

1. la garanzia di trasparenza e partecipazione;

2. l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato ed accessibile;

3. il coinvolgimento dei cittadini, delle rappresentanze economico-sociali e delle associazioni nella formazione degli strumenti di pianificazione e nelle scelte che incidono sull'uso delle risorse ambientali, nonché sulla loro attuazione.

d) *Pianificazione concertata*, che influenza il carattere processuale della pianificazione e la natura cooperativa e consensuale delle relazioni con la pianificazione sovracomunale.

e) *Perequazione urbanistica*, che persegue l'equa distribuzione dei diritti edificatori tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, e, in relazione al valore di tali diritti, degli oneri derivanti:

1. dalla realizzazione delle dotazioni territoriali e di quelle connesse con la sostenibilità e la

NORME TECNICHE

mitigazione ambientale degli interventi;

2. dalla realizzazione diretta e/o dall'assunzione delle spese relative alle misure compensative o sostitutive, immobiliari e mobiliari;

3. dall'attuazione dei programmi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);

4. dall'articolazione pubblico - privata dei benefici economici derivanti dalla trasformazione del territorio.

f) *Compensazione e credito edilizio* come strumenti privilegiati per l'indennizzo di vincoli espropriativi, nonché per favorire interventi di riqualificazione ambientale ed urbana.

g) *Qualità architettonica*, intesa come esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale ed estetico poste alla base della progettazione e della realizzazione delle opere, e che garantisca il loro armonico inserimento nel paesaggio, anche mediante l'impiego di tecniche progettuali e realizzative in equilibrio con l'ambiente.

NORME TECNICHE

3. Contenuti, ambito di applicazione, efficacia ed attuazione

3.01. Le Norme Tecniche definiscono *direttive, prescrizioni e vincoli*, in relazione alle indicazioni cartografiche contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT), ed in particolare:

- a) disciplinano - attribuendo una specifica normativa di tutela - le invarianti ed i limiti di trasformabilità di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, anche in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi dalla pianificazione territoriale di livello superiore;
- b) regolamentano gli obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché gli interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;
- c) definiscono le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche, soprattutto nell'ambito o nei pressi dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC);
- d) determinano il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c) della L. R. n. 11/2004;
- e) dettano una specifica disciplina con riferimento:
 1. ai centri storici, nonché agli edifici ed ai complessi di valore monumentale e testimoniale, determinando:
 - a) previa analisi dei manufatti e degli spazi liberi esistenti, alle categorie in cui gli stessi devono essere raggruppati per le loro caratteristiche tipologiche, attribuendo valori di tutela in funzione degli specifici contesti da salvaguardare;
 - b) per ogni categoria di cui alla lettera precedente: agli interventi e alle destinazioni d'uso ammissibili;
 - c) ai margini di flessibilità ammessi in sede di Piano degli Interventi (PI);
 2. alle zone di tutela ed alle fasce di rispetto di cui all'art. 41 della L. R. n. 11/2004;
 3. alle zone agricole, identificando:
 - a) le destinazioni d'uso compatibili degli edifici con valore storico-ambientale;
 - b) le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti, con particolare attenzione a quelli di valore monumentale e testimoniale;
 - c) i limiti fisici alla nuova edificazione, con riferimento alle caratteristiche paesaggistico - ambientali, tecnico - agronomiche e di integrità fondiaria del territorio;
 4. all'intero territorio comunale, definendo:
 - a) gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, ambientale e

NORME TECNICHE

architettonica, nonché gli indirizzi e le direttive per gli interventi da attuare relativamente: alle opere incongrue, agli elementi di degrado, agli interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola, anche mediante il ricorso al credito edilizio o ad altre forme di compensazione;

b) le direttive, le prescrizioni e i vincoli per il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi, di cui all'articolo 31 della L. R. n. 11/2004;

c) per Ambiti Territoriali Omogenei (ATO): i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico - ricettivi, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili;

d) le modalità di riserva o cessione con le quali, anche in rapporto alle aree per servizi, il Piano degli Interventi (PI) potrà prescrivere che, nelle zone residenziali soggette a Piano Urbanistico Attuativo (PUA), vengano riservate - anche mediante la perequazione - quote di superficie o di volume per la realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);

e) le direttive, le prescrizioni e i vincoli per lo sviluppo insediativo e delle aree di riqualificazione e riconversione; definendone le linee preferenziali e per la promozione e tutela della qualità architettonica;

f) le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione, di cui agli articoli 35 e 37 della L. R. n. 11/2004;

g) i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria ed i criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, di cui al D. P. R. 20 ottobre 1998, n. 447, in relazione alle specificità territoriali del comune;

h) le direttive, le prescrizioni e i vincoli per l'edificazione nelle aree di urbanizzazione consolidata;

i) le direttive, le prescrizioni e i vincoli relativamente ai contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi;

l) i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, di cui al Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modifiche;

m) la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori. Sono inoltre, fatte salve ed impregiudicate le statuizioni e scelte che potranno essere stabilite dalla pianificazione regionale di settore, alle quali lo strumento urbanistico si conforma.

3.02. Il Piano di Assetto del Territorio (PAT), redatto dimensionalmente sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili su tutto il territorio comunale, a tempo indeterminato.

3.03. La disciplina del Piano di Assetto del Territorio (PAT), è definita dall'insieme delle

NORME TECNICHE

prescrizioni di testo e grafiche, contenute nel complesso degli elaborati che lo compongono.

3.04. La simbologia usata nelle tavole del Piano di Assetto del Territorio (PAT) va intesa secondo le legende indicate a margine di ciascuna.

3.05. Ad ogni categoria d'intervento e/o indicazione riportata in legenda, corrisponde un articolo delle presenti Norme Tecniche.

3.06. Nell'eventuale contrasto tra elaborati a scala diversa, prevalgono le indicazioni espresse alla scala maggiormente dettagliata.

3.07. Nel caso di contrasto tra il testo delle Norme Tecniche e gli elaborati grafici, prevale il testo normativo.

In caso di contrasto tra norme diverse, prevalgono quelle aventi maggior grado di tutela degli obiettivi di sostenibilità del Piano evidenziati nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e, in ogni caso, quelle disciplinanti i vincoli, le invarianti e le limitazioni alla trasformabilità.

3.08. Le presenti Norme Tecniche determinano direttive, prescrizioni e vincoli che hanno efficacia generale sugli strumenti di pianificazione di livello inferiore al Piano di Assetto del Territorio (PAT).

3.09. L'adozione del Piano di Assetto del Territorio (PAT), limitatamente alle prescrizioni ed ai vincoli espressamente previsti nelle presenti Norme Tecniche, comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L. R. n. 11/2004 e dall'art. 12, comma 3 del D. P. R. 6 giugno 2001, n. 380.

3.10. Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) essendo lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, non ha efficacia conformativa della proprietà, pertanto non costituisce vincoli di localizzazione preordinati all'esproprio.

TITOLO II: NORME DI TUTELA, INVARIANTI, FRAGILITA' E LIMITI ALLA TRASFORMABILITA'

4. Beni paesistici di cui all'art. 134 del D. Lgs. n. 42/2004. Rif. Legislativo: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 134 e beni di uso civico

4.01 I beni paesistici sono quelli sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 134.

La Tavola 1 - "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" del Piano di Assetto del Territorio (PAT), evidenzia, a titolo ricognitivo, le aree sottoposte a vincolo, espresso a seguito di dichiarazione di interesse pubblico, e quelle vincolate per legge ai sensi dell'art. 142.

4.02 I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti a vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile.

4.03 I beni di uso civico sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, lettera h) del D. Lgs. n. 42/2004 e della Legge regionale 22 luglio 1994, n. 31.

4.04 L'inalienabilità e il vincolo di destinazione dei terreni ad uso civico con destinazione attuale a bosco/pascolo possono essere derogati solo a seguito di specifica autorizzazione della Regione.

4.05. L'autorizzazione regionale all'alienazione o al mutamento di destinazione dei beni di uso civico può essere rilasciata, ai sensi dell'articolo 8 della LR n. 31/1994 e dell'articolo 12 della Legge n. 1766/1927, per le finalità agro-forestali richiamate dall'articolo 41 del R.D. n. 332/1928, ovvero per altre finalità d'interesse pubbliche.

4.06 Qualora l'alienazione avvenga tramite permuta di terreni di uso civico con terreni patrimoniali, i terreni acquisiti in permuta dal Comune vengono assoggettati al regime giuridico degli usi civici ed entrano a fra parte del demanio civico.

4.07 Eventuali contratti di alienazione o di concessione a terzi di beni di uso civico stipulati in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della LR n. 34/1994 e all'articolo 12 della Legge n. 1766/1927 sono nulli.

4.08 I certificato di destinazione urbanistica deve riportare il vincolo di uso civico.

Direttive

4.09 In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, il Piano degli Interventi (PI), sulla base delle previsioni del Piano di Assetto del Territorio (PAT), precisa la ripartizione del territorio in ambiti omogenei: da quelli di

NORME TECNICHE

elevato pregio paesaggistico fino a quelli compromessi o degradati.

4.10 In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il Piano degli Interventi (PI) attribuisce a ciascun ambito, corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica.

In attuazione della Convenzione Europea sul Paesaggio, costituiscono obiettivi di qualità paesaggistica:

- a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
- b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;
- c) il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, ovvero di realizzare nuovi elementi paesaggistici di pregio coerenti con gli esistenti.

Prescrizioni e vincoli

4.11 Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dal Piano di Assetto del Territorio (PAT), dalle previsioni degli atti di pianificazione paesistica di cui all'art. 135 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e dalle indicazioni della D.G.R.V. n. 986 del 14.03.1996 - Atto di indirizzo e coordinamento relativo alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali.

4.12 Per gli interventi in zona agricola, nonché per le nuove edificazioni, dovranno essere rispettate le tipologie e le caratteristiche costruttive, unitamente alle modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti, ai sensi dell'art. 43 della L. R. n. 11/2004.

4.13 Gli obiettivi di tutela e di qualità paesaggistica contenuti nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici e sono vincolanti per gli interventi settoriali.

4.14 Dalla data dell'adozione del Piano di Assetto del Territorio (PAT), le prescrizioni di natura paesaggistica in esso contenute, costituiscono norma di salvaguardia immediatamente applicabile in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici.

4.15 Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni paesaggistiche sono prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti, nelle disposizioni di pianificazione urbanistica ed edilizia e devono essere obbligatoriamente applicate nell'ambito dei procedimenti di approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di rilascio dei titoli abilitativi e delle Denunce di Inizio Attività (DIA).

5. Vincolo idrogeologico - forestale. Rif. Legislativo: R. D. 16.05.1926 n. 1126 - art. 41 L. R. n. 11/2004

5.01 Il vincolo idrogeologico - forestale riguarda le aree sottoposte a tutela ai sensi del R. D. 16.05.1926 n. 1126 e delle leggi regionali di settore.

Direttive

5.02 Il Piano degli Interventi (PI) provvederà a redigere norme di tutela e valorizzazione della aree sottoposte a vincolo idrogeologico - forestale, secondo le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Prescrizioni e vincoli

5.03 Le opere da realizzarsi nell'ambito delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale sono subordinate alla preventiva autorizzazione di cui al Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126, nonché alla legislazione regionale vigente in materia.

NORME TECNICHE

**6. Vincolo sismico. Rif. Legislativo: D. P. R. n. 380/2001 - capo IV; D.C.R. 03.12.2003 n. 67;
O.P.C.M. 3274/2003; O.P.C.M. 3519/2006; D.G.R. 71/2008**

6.01 L'intero territorio comunale è classificato in zona sismica 3, per effetto della Deliberazione del Consiglio Regionale 3 dicembre 2003, n. 67.

7. Siti di Importanza Comunitaria (SIC). Rif. Legislativo: Direttiva 92/43/CEE, D. P. R. n. 357/1997, D. P. R. n. 120/2003 e D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006

7.01 Trattasi di aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale relativa ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

Direttive

7.02 Giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 3173 del 10 ottobre 2006, il Piano di Assetto del Territorio (PAT) assume, nella procedura della propria redazione, adozione ed approvazione e nell'osservanza degli adempimenti che derivano dalle determinazioni di legge riguardanti la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), le indicazioni relative alla "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", in punto ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) riguardanti il territorio comunale di Lusiana.

Prescrizioni e vincoli

7.03 Le indicazioni che emergono dalle Valutazioni di Incidenza Ambientale (V.INC.A.) relative ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) riguardanti il territorio comunale di Lusiana, costituiscono prescrizioni e vincoli ai fini della determinazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e della relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

7.04. I Piani degli Interventi (PI) e i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), qualora previsto dalla norma vigente, devono contenere la relativa Relazione di Incidenza Ambientale.

8. Ambiti dei parchi o per l'istituzione di parchi e riserve naturali ed architettoniche ed a tutela paesaggistica. Ambiti naturalistici di livello regionale

8.01 Trattasi di aree individuate nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) e classificate "Sistema degli ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale".

8.02 Tali ambiti sono tutelati dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) del Veneto, agli articoli 19, 27 e 33 delle NTA e dalla L. R. n. 40/1984.

Direttive

8.03 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) riconosce e persegue gli obiettivi di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli ambiti stessi.

Prescrizioni e vincoli

8.04 Per i contenuti dei vincoli e delle tutele, il Piano di Assetto del Territorio (PAT) rimanda alla normativa di riferimento regionale.

9. Piano di area “Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle Colline pedemontane vicentine”

9.01 Il territorio comunale risulta compreso all’interno dell’ambito del Piano d’area dell’“Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle Colline pedemontane vicentine”, per effetto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 792 del 9 aprile 2002, con cui è stato adottato.

9.02. Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) recepisce gli elementi pertinenti contenuti nel piano d'area di cui si tratta.

10. Aree a rischio idraulico e idrogeologico. Regimi, compatibilità ed invariabilità idraulica. Modalità realizzative e sicurezza degli abitati

10.01 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) ha provveduto ad analizzare puntualmente le caratteristiche idrauliche ed idrogeologiche del territorio comunale di propria competenza.

Sintesi di tali indagini viene riportata nelle tavole del Piano di Assetto del Territorio (PAT) classificate al n. 1, n. 2 e n. 3; dove sono state tenute in particolare considerazione le problematiche idrauliche del territorio.

La stessa tavola n. 4.3 "Carta della Trasformabilità" determina il futuro utilizzo del territorio, ponendo la condizione della sua tutela idrogeologica.

Principio fondamentale di tali studi e previsioni è costituito dall'assunto dell'"invarianza idraulica" delle trasformazioni territoriali, unitamente alla considerazione di quella relativa a quanto già avvenuto.

10.02 Complessivamente, il quadro giuridico di riferimento risulta costituito dal R. D. n. 368/1904, dal R. D. n. 523/1904, dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267, dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3637 del 13 dicembre 2002, dalla Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1322 del 10 maggio 2006.

E' stata, inoltre, considerata la ricaduta tecnico-giuridica della Deliberazione n. 4453 del 29 dicembre 2004, mediante la quale la Giunta Regionale ha adottato il "Piano di Tutela delle Acque", di cui all'articolo 44 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

10.03 Ciò premesso, nei confronti di ogni ulteriore trasformazione del territorio, il Piano di Assetto del Territorio (PAT) determina la prevalenza del principio dell'"invarianza idraulica", in modo che le modifiche dell'assetto dei suoli non provochino aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dagli interventi urbanistici.

Direttive

10.04 Al Piano degli Interventi (PI) viene demandato il compito di determinare le misure compensative ritenute idonee a garantire l'invarianza idraulica degli interventi di trasformazione territoriale previsti dal Piano di Assetto del Territorio (PAT).

Prescrizioni e vincoli

10.05 In particolare, si determina che:

- nel Piano degli interventi, nei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) e nei Piani di Recupero, dovranno essere adottate tutte le indicazioni di carattere idraulico contenute nello studio di compatibilità idraulica, ricordando che come per il Piano di Assetto del Territorio (PAT), anche il Piano degli Interventi (PI) lo studio di compatibilità idraulica ad esso relativo dovrà essere

NORME TECNICHE

trasmesso all'Ufficio del Genio Civile che ne curerà l'istruttoria;

- i valori minimi del volume di invaso da adottare per la progettazione delle opere di mitigazione con riferimento a tempi di ritorno di 50 anni, vengono determinati come segue:

- 770 m³ per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nell'ATO 5;
- 550 m³ per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nell'ATO 4;
- 330 m³ per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nell'ATO 3 e nell'ATO 12;
- 230 m³ per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nell'ATO 1 e nell'ATO 11;
- 100 m³ per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nell'ATO 2.

Resta inteso che in fase di progettazione dovrà comunque essere effettuato il calcolo del volume di invaso necessario e dovrà essere scelto il maggiore tra quello calcolato e quello minimo sopra indicato. È preferibile, altresì, che l'eventuale volume di invaso venga ricavato mediante depressioni delle aree a verde opportunamente sagomate e adeguatamente individuate nei futuri Piani degli Interventi (PI), che prevedano comunque, prima del recapito nel ricettore finale, un pozzetto con bocca tarata per la limitazione della portata scaricata nel fosso ricettore.

- le trasformazioni del territorio previste devono comportare interventi di mitigazione o compensazione idraulica, in termini di diretta proporzionalità al gradiente di impermeabilizzazione che comportano;
- negli interventi previsti devono essere adottati i criteri della massima riduzione delle zone impermeabili, quali le superfici dei parcheggi e delle strade;
- i tiranti idrici ammessi nell'invaso e le luci di scarico previste devono essere dimensionati in modo da garantire la portata massima defluente delle aree in trasformazione;
- nei casi di marcata permeabilizzazione, deve essere presentato uno studio di dettaglio che argomenta le motivazioni delle scelte;
- nei casi di assenza di sistemi di scolo delle acque e di dispersione superficiale delle stesse, laddove il terreno rappresenti un gradiente di acclività significativo, vanno poste in essere le opere che garantiscano la stabilità dei versanti;
- la tombinatura degli alvei demaniali può essere consentita solo in presenza di situazioni eccezionali. La dimostrazione dell'eccezionalità dell'intervento sarà compito del soggetto richiedente.
- in caso di interventi relativi a nuova viabilità, dovranno esser previsti sistemi per il trattamento

NORME TECNICHE

delle acque di prima pioggia e/o dei liquidi inquinanti provenienti da possibili sversamenti sulle sedi viarie stesse. Inoltre, si dovrà assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova realizzazione, mediante la realizzazione di scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento. Si dovrà evitare lo sbarramento delle cie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante per evitare zone di ristagno;

- analogamente, le acque inquinate di prima pioggia, potenzialmente provenienti da piazzali di manovra o da aree di sosta degli automezzi, dovranno essere destinate ad un disoleatore per il loro trattamento, prima della consegna finale al corpo recettore o ai pozzi disperdenti;

- le analisi idrauliche relative al territorio potranno avvalersi dell'elaborato cartografico "Identificazione dei bacini idrografici" in Appendice n. 2 alle presenti Norme Tecniche di Attuazione (NTA);

- per le sole fasce dei 10 m. dal ciglio superiore della scarpata o al piede esterno dell'argine esistente qualsiasi intervento che debba attuarsi al loro interno dovrà essere autorizzato in seguito a presentazione di apposita istanza di concessione/autorizzazione idraulica dall'Ente competente per il corso d'acqua interessato;

- qualora l'Amministrazione Comunale ritenga di dover ridefinire con una visione unitaria il deflusso meteorico dell'intera zona urbanizzata, potrà essere presa in considerazione l'idea di monetizzare le opere prevedibili all'interno dei singoli lotti/comparti, assumendosi l'onere di realizzare, con i fondi accantonati, un complesso organico ed efficiente di interventi. Questi dovranno necessariamente essere definiti nei futuri Piani degli Interventi (PI) e realizzati preliminarmente alle nuove urbanizzazioni.

10.06 Nelle aree di tutela dal rischio idrogeologico si applicano le determinazioni di legge vigenti, unitamente alle norme del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico Brenta-Bacchiglione approvato dall'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.

11. Centri storici. Rif. Legislativo: Art. 40 L. R. n. 11/2004

11.01 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) riconosce tre categorie di centri storici:

- aree di interesse architettonico (A1 - ex art. 19 del Piano Regolatore Generale (PRG) vigente);
- aree di interesse ambientale e rurale (A2 - ex art. 19 del Piano Regolatore Generale (PRG) vigente);
- aree di urbanizzazione consolidata di valore storico – contrade. Si considerano aree di urbanizzazione consolidata – contrade, gli agglomerati insediativi urbani che non sono assimilabili al capoluogo o alle frazioni e “che conservano nell’organizzazione territoriale, nell’impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali”.

Direttive

11.02 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) individua i contesti dei centri storici da assoggettare a tutela, valorizzazione e conservazione.

Individua, altresì, i manufatti significativi e gli spazi aperti, attribuendo valori di tutela in funzione degli specifici contesti.

11.03 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT), con una schedatura di rilievo riportato nell’Allegato 1 alle presenti Norme Tecniche di Attuazione, individua il perimetro dell’area di urbanizzazione consolidata di valore storico - contrada, ambito assogettato a normativa del Piano degli Interventi (PI). Questo perimetro potrà essere modificato, anche parzialmente, fino a ml 15 sia in aumento che in diminuzione, sulla scorta di più dettagliate verifiche in sede di Piano degli Interventi (PI).

Prescrizioni e vincoli

11.04 Sino all’approvazione del Piano degli Interventi (PI), sugli immobili ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo sono ammessi gli interventi edilizi finalizzati alla loro conservazione e valorizzazione.

11.05. In questo contesto il Piano degli Interventi (PI) provvede alla pianificazione degli interventi assumendo come principi informatori gli elementi delle discipline urbanistica, architettonica e, pariteticamente, di quelle che influenzano le dinamiche sociali.

L’eventuale non modificabilità della contrada sia nei suoi aspetti planivolumetrici che funzionali deve essere conseguenza di oggettive situazioni di difficoltà geologica, orografica o infrastrutturale. La non modificabilità di una porzione, parte, di contrada è determinata dal Piano degli Interventi (PI) in ragione di scelte progettuali volte alla tutela di significativi aspetti ambientali ed architettonici.

NORME TECNICHE

11.06 Il Piano degli Interventi (PI) predispone, per ogni singola contrada, una scheda con i seguenti contenuti:

- Planimetria alla scala adeguata, con indicate:
 - a) Le aree ove sono possibili ampliamenti e nuove costruzioni ;
 - b) Le aree per infrastrutture pubbliche di servizio (isole ecologiche, parcheggi, ecc...). Queste possono essere previste anche esternamente al perimetro della contrada indicato dal Piano di Assetto del Territorio (PAT);
 - c) Le modalità di intervento sugli edifici esistenti mediante appropriata simbologia;
- L'altezza massima dei colmi per opere di nuova costruzione o sopraelevazione;
- La distanza massima tra gli edifici, valutata in ragione della necessità di perpetuare la compattezza dell'edificato;
- Ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per mantenere il carattere storico e facilitare l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente.

11.07 Nell'appendice è proposta una scheda tipo di intervento per le contrade. La scelta della contrada di Ronzani è puramente indicativa e potrà essere modificata dal Piano degli Interventi (PI).

11.08 Modalità di intervento negli ambiti di urbanizzazione consolidata di valore storico - contrade

- A. **Restauro**, di cui all'art. 3 - comma 1 - D.P.R. 380/2001, "gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio". E' ammessa anche la suddivisione in più unità immobiliari purchè questo avvenga solo con interventi minimi sulla muratura giustificati da rilievo critico;
- B. **Ristrutturazione conservativa**, gli interventi che mantengono inalterata la sezione e il sedime degli edifici. Tali opere comprendono la modifica e la sostituzione di alcuni elementi strutturali e distributivi degli edifici, la diversa strutturazione delle parti interne del complesso e delle singole unità immobiliari, l'eventuale demolizione delle superfetazioni e la modifica delle destinazioni d'uso del fabbricato o di parte di esso;
- C. **Ristrutturazione**, gli interventi di modifica sostanziale di tutto o di parte dell'edificio che mantengono inalterato il sedime ove la planimetria non indichi espressamente la possibilità di ampliamento. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione è compresa

NORME TECNICHE

anche la demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico a quello preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

- D. **Ristrutturazione propositiva**, gli interventi rivolti a trasformare gli edifici con un insieme di opere che consentono la modifica di sagoma e sedime;
- E. **Demolizione senza ricostruzione**, intervento rivolto ad edifici che compromettono gravemente il contesto cui appartengono. I soli interventi ammessi sono la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- F. **Nuova costruzione**, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite ai punti precedenti.

11.09 Le funzioni ammesse all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata di valore storico – contrade sono quelle residenziali, commerciali, alberghiere, ricettive, direzionali, artigianali e produttive per attività compatibili con la residenza.

11.10 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT), nella tavola del dimensionamento, assegna ad ogni Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) un volume aggiuntivo all'esistente da destinare, per interventi di nuova costruzione o ampliamento, alle contrade appartenenti agli stessi Ambiti Territoriali Omogenei (ATO).

Il Piano degli Interventi (PI) decide la distribuzione di questo volume, tra le diverse contrade, in base a determinazioni anche diverse dalla diretta proporzionalità tra superfici e volumi.

Il Piano degli Interventi (PI) prevede un meccanismo di distribuzione della cubatura (per singoli ampliamenti o nuove costruzioni) che risulti premiante nei casi in cui la nuova costruzione o l'ampliamento siano direttamente collegati ad interventi di ristrutturazione o restauro ovvero di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente. Parimenti si prevede una simile forma premiante per interventi di sviluppo sostenibile (utilizzo acque meteoriche, energia alternativa e materiali eco-compatibili)

12. Idrografia - fasce di rispetto. Rif. Legislativo: art. 96 lett. f), R. D. 25 luglio 1904 n. 523 – art. 41 L. R. 11/2004

12.01 Trattasi delle zone di tutela di torrenti, canali, invasi naturali ed artificiali, anche a fini di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico.

Direttive

12.02 Il Piano degli Interventi (PI) può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate ed a quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste dal comma 1, lettera g) dell'art. 41 della L. R. n. 11/2004.

Prescrizioni e vincoli

12.03 All'interno del territorio comunale, si applicano i limiti all'attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico.

12.04 All'interno delle fasce di rispetto previste dall'art. 41, comma 1, lettera g), della L. R. n. 11/2004, oltre ai limiti all'attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico, non sono ammesse nuove costruzioni.

13. Cave e discariche. Rif. Legislativo: L.R. 44/1982, D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, D.G.R. 20 marzo 2007, n. 652

13.01 Trattasi di aree interessate da cave e discariche autorizzate.

Direttive

13.02 Il Piano degli Interventi (PI) effettua ed aggiorna il censimento delle cave e delle discariche autorizzate e ne recepisce il perimetro. La conduzione dell'attività estrattiva deve svolgersi nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente.

14. Impianti di depurazione - fasce di rispetto. Rif. Legislativo: D. Lgs. n. 152/2006

14.01 Trattasi di aree interessate da impianti di depurazione autorizzati che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo, e relative aree di rispetto.

Direttive

14.02 Il Piano degli Interventi (PI) aggiorna il censimento degli impianti di depurazione autorizzati che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo, ne recepisce il perimetro e prevede i limiti all'edificazione previsti dall'art. 62 del D. Lgt. n. 152/06 e punto 1.2 Delib. Comit. Interm. 04 febbraio 1977.

Prescrizioni e vincoli

14.03 Per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto o al suo ampliamento, nel rispetto della normativa igienico - sanitaria vigente.

14.04 In ogni caso, la larghezza di tali aree di rispetto non può essere inferiore ai 200 metri dal perimetro dell'area di pertinenza dell'impianto.

14.05 Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza minima suesposta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti integrativi, quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o ricovero degli impianti in spazi chiusi.

14.06 Per gli edifici esistenti nella fascia di rispetto, qualora adibiti a permanenza di persone per non meno di 4 ore continuative, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro come definiti all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c) del D. P. R. n. 380/2001.

15. Risorse idropotabili - fasce di rispetto. Rif. Legislativo: D. Lgs. n. 152/2006

15.01 Trattasi delle risorse idropotabili rientranti nella disciplina della Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000, del Decreto Legislativo n. 152/06 e del Piano Regionale di Tutela delle Acque e relative fasce di rispetto.

Direttive

15.02 Il Piano degli Interventi (PI) completa ed aggiorna il censimento delle risorse idropotabili e le relative fasce di rispetto.

Prescrizioni e vincoli

15.03 Per le risorse idropotabili, si applicano le norme di tutela e salvaguardia previste dall'art. 94 del D. Lgs n. 152/06, della Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000 e relative norme di recepimento e del Piano Regionale di Tutela delle Acque.

16. Infrastrutture della mobilità - fasce di rispetto. Rif. Legislativo: Codice della Strada e Regolamento di esecuzione

16.01 Trattasi di aree costituenti il sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di protezione e rispetto.

Direttive

16.02 Il Piano degli Interventi (PI) completa l'individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle strade e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore.

Prescrizioni e vincoli

16.03 Nelle fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità sono ammesse le opere compatibili: con le norme speciali dettanti disposizioni in materia di sicurezza, tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico; con la realizzazione di nuove infrastrutture e l'ampliamento di quelle esistenti, compresi gli impianti di distribuzione carburante.

17. Cimiteri e fasce di rispetto. Rif. Legislativo: Art. 338 R.D. n. 1265/1934, art. 57 D. P. R. n. 285/1990 e D. Lgt. n. 166/2001

17.01 Trattasi di aree di sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e relative fasce di rispetto.

Direttive

17.02 Il Piano degli Interventi (PI) provvede ad aggiornare la delimitazione delle aree di sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e le relative fasce di rispetto. Fatta salva la preventiva determinazione della competente Autorità sanitaria pubblica.

Prescrizioni e vincoli

17.03 Salvo che la normativa urbanistico - edilizia di zona non risulti più restrittiva, agli interventi ricadenti nell'ambito delle aree cimiteriali e delle aree di rispetto cimiteriale si applicano le disposizioni relative all'edificabilità, secondo la normativa vigente in materia.

18. Impianti di comunicazione elettronica - criteri di localizzazione. Rif. Legislativo: L. R. n. 29/1993 e succ. modif. - L. R. n. 11/2004, art. 13, comma 1, lett. q) - L. n. 36/2001 - D. Lgs n. 259 del 2003 - D.P.C.M. 8 luglio 2003

18.01 Trattasi della definizione dei criteri di localizzazione e delle misure di tutela dai campi elettromagnetici generati da sorgenti della telefonia cellulare e da impianti di comunicazione elettronica.

Direttive

18.02 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT), in relazione alle previsioni dell'art. 3, comma 1, lettera d), numero 1) e dell'art. 8, comma 1, lettera e) della Legge n. 36/2001, ed ai contenuti previsti dell'art. 13, comma 1, lett. q) della L. R. n. 11/2004, stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti o delle polarizzazioni per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni.

18.03 Gli obiettivi di qualità, consistenti in criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni ed incentivazioni, orientati al rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non tali da impedire od ostacolare in modo non giustificato l'insediamento degli stessi, sono nell'ordine di importanza i seguenti:

- a) escludere, salvi i casi eccezionali di documentata possibilità, l'installazione degli impianti su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido ed in corrispondenza delle aree sensibili in precedenza elencate;
- b) escludere, salvi i casi eccezionali di documentata possibilità, l'installazione degli impianti su aree caratterizzate da particolare densità abitativa;
- c) escludere, salvi i casi eccezionali di documentata possibilità, l'installazione degli impianti in presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d'uso;
- d) escludere, salvi i casi eccezionali di documentata possibilità, l'installazione degli impianti in presenza di immobili di dichiarato interesse storico - architettonico e paesaggistico - ambientale;
- e) escludere la localizzazione di impianti che per tipologia, aggregazione e/o disaggregazione, non conformità a standard urbanistici ed edilizi, prescrizioni ed incentivazioni, non prevedano l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- f) escludere la localizzazione per impianti che non rispondano a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi, trattandosi, comunque, di impianti che gravano con un impatto negativo sull'ambiente in termini di emissioni, oltre che in termini di "consumo" o alterazione di risorse territoriali e ambientali;
- g) privilegiare la localizzazione nell'ambito di un piano concertato annuale o pluriennale,

NORME TECNICHE

rispondente ai criteri che precedono.

18.04 Il Piano degli Interventi (PI) provvederà a definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico relativi a reti e servizi di comunicazione, di cui al Decreto Legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, secondo i criteri che precedono, anche mediante la previsione di un piano concertato annuale o pluriennale.

Prescrizioni e vincoli

18.05 Nelle more di approvazione del Piano degli Interventi (PI), la localizzazione delle nuove sorgenti o la modifica delle esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni di legge vigenti in materia.

18.06 Fatte salve eventuali norme speciali regionali in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 ed alle disposizioni regionali di attuazione, generati da sorgenti fisse legittimamente assentite, non è consentita la realizzazione di nuovi edifici o ampliamenti di quelli esistenti, adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore continuative, e loro pertinenze esterne, o che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili o la realizzazione di aree destinate ad essere intensamente frequentate.

18.07 Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

18.08 Fatto salvo quanto sopra determinato, gli impianti relativi a reti e servizi di comunicazione dovranno essere localizzati solo su aree e/o edifici di proprietà comunale.

19. Luoghi della Grande guerra. Legge 7 marzo 2001, n. 78 "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale"

19.01 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) indica nella Tavola n. 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" e nella Tavola n. 2 "Carta delle Invarianti", gli ambiti interessati dalla presenza dei resti materiali delle opere realizzate durante la Prima guerra mondiale.

Direttive

19.02 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) promuove la salvaguardia, il recupero e la tutela di queste testimonianze storiche, riconoscendo le forme di coesistenza fra le esigenze della loro tutela/fruizione e quelle proprie dell'attività agricola.

Prescrizioni e vincoli

19.03 Sono vietate alterazioni o manomissioni dei beni di cui al presente articolo.

20. Compatibilità geologica degli interventi edilizi. Rif. Legislativo: D.M. 14 gennaio 2008 e L. R. n. 11/2004 e successive deliberazioni di Giunta regionale

20.01 Sulla base delle analisi specialistiche, dal punto di vista applicativo per quanto riguarda la stabilità dei terreni, vi sono, in linea generale, ambiti che presentano condizioni geotecniche diverse tra loro e, pertanto, riconducibili alle categorie di cui al comma 03 del presente articolo.

Direttive

20.02 Il Piano degli Interventi (PI), tenuto conto delle previsioni del Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed in relazione alla classificazione sismica del territorio comunale, provvederà a disciplinare la localizzazione e la progettazione degli interventi edificatori sulla base della classificazione della compatibilità geologica ed in conformità alle Norme tecniche emanate con il D. M. 11 marzo 1988, con il D. M. 14 settembre 2005 e con il D.M. 14 gennaio 2006.

Prescrizioni e vincoli

20.03 Tutto ciò premesso, il territorio comunale è stato suddiviso in tre categorie:

classe I - aree idonee (PEN-01): sono considerate adatte all'utilizzo urbanistico, comprendendo terreni stabili per quanto riguarda l'assetto statico, con pendenza contenuta, non esposti ad erosione attiva. Vista l'acclività rilevante di gran parte del territorio e altre limitazioni imposte dall'evoluzione geomorfologica della zona, queste aree si riducono ai culmini delle dorsali e dei dossi, in prevalenza già occupati da nuclei abitati.

Classe II - aree idonee a condizione (PEN-02): la valutazione è dettata dalla rilevazione di un non trascurabile grado di pericolosità; sono raggruppate essenzialmente in tre categorie, a seconda dei caratteri predominanti:

- carsismo diffuso, presente in misura rilevante nella parte settentrionale del territorio comunale. Il fenomeno può dar luogo a crolli o sprofondamenti repentini del suolo; è pericoloso perché non sempre facilmente individuabile puntualmente.
- pendenza rilevante, condizione che penalizza l'uso del suolo e richiede interventi anche onerosi per predisporre l'area all'utilizzo urbanistico o a coltivazioni alternative al bosco o al pascolo.
- corrivazione o ristagno d'acqua: si tratta di aree interessate da direttrici di corrivazione diffusa delle acque meteoriche, o da ristagni che si evidenziano in particolare nei periodi invernali, quando la presenza di ghiaccio riduce la permeabilità del suolo.

NORME TECNICHE

Classe III - aree non idonee (PEN-03) comprende terreni esposti a fenomeni franosi in atto o potenziali, zone scoscese o accessibili con difficoltà, aree interessate da erosione.

Sono state inoltre delimitate le zone considerate "*Aree soggette a dissesto idrogeologico*":

- Aree soggette a sprofondamento carsico – *CAR*
- Aree soggette ad erosione – *ERS*
- Aree di frana – *FRA*

20.04 Per le aree ricadenti in Classe I - terreno idoneo, dal punto di vista morfologico e geologico non si evidenziano limitazioni all'edificazione o alla realizzazione di infrastrutture. Gli interventi sono comunque soggetti al rispetto delle normative vigenti (indagini previste da D.M. 11/3/88, D.M.14/9/ 2005 e D.M. 14/01/2008).

20.05 Per le aree ricadenti in Classe II - terreno idoneo a condizione, l'uso del suolo ai fini urbanistici può essere consentito, previo approfondimento, in fase di Piano degli Interventi (PI), delle indagini intese a delineare puntualmente la situazione in atto e la sua prevedibile evoluzione, al fine di predisporre opportuni provvedimenti per ridurre i rischi. Gli interventi finalizzati all'eliminazione o alla mitigazione del rischio geologico-idraulico o di penalizzazione all'edificazione dovranno essere accertati e dimostrati attraverso specifiche indagini geognostiche, geomorfologiche, idrogeologiche, geologico-ambientali in conformità alle condizioni di criticità rilevate nello strumento urbanistico.

In dettaglio, per le varie situazioni, oltre a quanto previsto per le aree idonee, si richiede rispettivamente:

- Aree soggette a carsismo diffuso: rilievo morfologico e geologico di dettaglio dell'area interessata dal progetto, per un'estensione ritenuta significativa; indagini geofisiche per individuare la presenza di eventuali cavità ipogee.
- Aree a pendenza rilevante: vi sono raggruppate aree con diverse caratteristiche geologiche, perciò le indagini devono essere impostate nelle modalità più adatte alla situazione. Va valutata, comunque, la stabilità del pendio nelle situazioni antecedente e conseguente alla realizzazione dell'opera ed ogni fattore che concorre a determinarla, quali spessore e caratteristiche geotecniche ed idrogeologiche delle coperture di materiale sciolto, le modalità di deflusso delle acque superficiali, gli effetti dell'innervamento e del gelo. Deve essere valutata la stabilità dei fronti di scavo, in particolare in presenza di terreno sciolto o di roccia a stratificazione sottile o con discontinuità diffuse. I riporti e gli accumuli di materiale devono essere depositati in aree stabili, sufficientemente spaziose, con angolo di scarpa compatibile col materiale accumulato e con il suo grado di costipazione; non

NORME TECNICHE

devono inoltre ostacolare il deflusso delle acque superficiali o ridurre la permeabilità complessiva dell'area. Le fondazioni dei manufatti devono essere ancorate a terreni omogenei, escludendo soluzioni miste quali roccia in posto/terreno di riporto.

- Aree soggette a corrivazione o ristagno d'acqua: si richiede il rilievo morfologico, idrologico e geologico di dettaglio dell'area interessata dal progetto, con particolare approfondimento delle caratteristiche geotecniche dei terreni esposti a fenomeni erosivi, nel primo caso, al grado di permeabilità ed alla possibilità di favorire deflussi superficiali efficaci, nel secondo caso; a seconda dei risultati ottenuti con la valutazione di rischio idraulico potranno essere vietate le realizzazioni di vani in sotterraneo o prescritti rialzi periferici o strutturali delle opere. Sono ammessi interventi di miglioramento fondiario e opere adatte a stabilizzare e consolidare i pendii, regimare il deflusso delle acque corrivanti, ridurre i ristagni di fondovalle.

20.06 Per le aree in Classe III - Aree non idonee, gli interventi edificatori sono preclusi. Sono consentiti solo interventi infrastrutturali e la costruzione di annessi ed accessori che si rendessero eventualmente necessari, a carattere eccezionale e dovuti a mancanza di soluzioni alternative, mirando a mitigare i fattori di rischio, secondo quanto suggerito da indagini geologiche puntuali ed approfondite. Nelle aree a carsismo diffuso si dovrà individuare, con la massima approssimazione consentita dagli strumenti disponibili, la posizione delle cavità esistenti ed introdurre quindi nei progetti i provvedimenti più opportuni.

Nelle aree soggette ad erosione devono essere effettuate indagini specifiche sullo spessore e le caratteristiche geotecniche del materiale di copertura, sulla stabilità del pendio, tenendo conto dell'entità del fenomeno a monte, delle modalità del trasporto solido, dell'accumulo a valle; va inoltre valutato dettagliatamente il regime delle acque superficiali e di quelle filtranti.

Nelle aree di frana deve essere valutata la stabilità del pendio e l'eventuale rischio di caduta massi, tenendo conto delle aree a monte, soggette ad erosione regressiva e di quelle a valle interessate dall'accumulo. Dovranno essere valutati i possibili interventi di consolidamento, bonifica o deviazione dei flussi delle acque e l'impiego di ogni altra tecnologia atta a mitigare i fenomeni di dissesto idrogeologico.

20.07 In considerazione del riscontro del rischio per la salute umana derivante dall'inquinamento da gas radon negli ambienti di vita, dovrà essere osservato il disposto della Deliberazione di Giunta Regionale 18 gennaio 2002, n. 79 "Attuazione della raccomandazione europea n. 143/90: interventi di prevenzione dall'inquinamento da gas Radon in ambienti di vita" e suoi allegati. A tal fine si demanda al Piano degli Interventi (PI) la puntuale definizione della normativa di carattere

operativo derivante dalla citata Deliberazione di Giunta Regionale.

21. Invarianti di natura idrogeologica ed idraulica, aree a bassa trasformabilità. Corsi d'acqua pubblici, sorgenti e vegetazione ripariale

21.01 Trattasi delle aree interessate dai sedimenti dei corsi d'acqua pubblici, delle sorgenti e della relativa vegetazione ripariale.

Direttive

21.02 Il Piano degli Interventi (PI) recepisce e precisa la delimitazione di tali aree come determinate dagli strumenti di pianificazione superiore e completa l'individuazione dei sedimenti.

21.03 Inoltre, definisce le norme di tutela e valorizzazione di dettaglio.

Prescrizioni e vincoli

21.04 Nell'ambito di tali aree sono vietate le attività industriali, dell'artigianato e della zootecnia che producano acque reflue non collegate alla rete fognaria pubblica o delle quali non siano previsti idonei trattamenti e/o comunque smaltimenti compatibili con le caratteristiche ambientali dell'area.

Si applicano, in ogni caso, le previsioni del Piano Regionale di Tutela delle Acque.

21.05 Nell'ambito dell'area di sedime delle acque pubbliche in genere, sono ammesse esclusivamente opere idrauliche e, in ogni caso, a salvaguardia e valorizzazione della risorsa idrica e dell'ecosistema.

21.06 Qualora approvate dall'autorità competente, sono ammesse opere destinate al disinquinamento, alla valorizzazione e alla fruizione naturalistico - ambientale, nonché impianti per la produzione di energie rinnovabili.

21.07 Gli interventi e le opere ammessi nelle aree di cui ai precedenti commi, dovranno essere progettati e realizzati con l'impiego di tecniche di tipo naturalistico.

21.08 E' prescritta la conservazione e valorizzazione della vegetazione ripariale, salve le sistemazioni connesse ad esigenze di pulizia idraulica.

21.09 I Piani che andranno a completare lo strumento urbanistico comunale dovranno adeguarsi ai contenuti dell'D.G.R. n. 1322/2006.

21.10 Nel corso della progettazione dovrà essere effettuata la valutazione di compatibilità idraulica e quindi il calcolo del volume invaso necessario da smaltire con appropriate opere di laminazione ai sensi della D.G.R. n. 1322/2006. E' preferibile che il volume d'invaso venga ricavato mediante depressione delle aree a verde opportunamente sagomate e adeguatamente individuate nei futuri Piani degli Interventi (PI), che prevedano comunque, prima del recapito del ricettore finale, un pozzetto con bocca tarata. Oppure, qualora gli spazi disponibili in superficie non siano sufficienti, con una progettazione della rete di raccolta delle acque meteoriche che tenga in considerazione,

NORME TECNICHE

oltre al sovradimensionamento della rete di tubazioni (necessario per recuperare il volume di invaso), anche l'inserimento in corrispondenza della sezione di valle del bacino drenato dalla rete di fognatura bianca, di un pozzetto il c.l.s. con bocca tarata per la limitazione della portata scaricata nel fosso recettore.

21.11 Le misure compensative per la valutazione del volume di invaso utile alla laminazione delle piene, si dovranno basare su curve di possibilità pluviometrica relative ad un tempo di ritorno pari a 50 anni, facendo riferimento anche alle misure per durate giornaliere, orarie e inferiori all'ora, aggiornate all'ultimo anno disponibile.

21.12 Per gli interventi di nuova viabilità, nei tratti di intersezione con canali irrigui e comunque nei tratti di attraversamento di corso d'acqua all'interno di aree protette ai fini della salvaguardia della biodiversità, aree SIC, dovranno essere realizzati sistemi per il trattamento sia delle acque di prima pioggia, che dei liquidi inquinanti provenienti da possibili sversamenti di autocisterne.

Analogamente, le acque inquinate di prima pioggia proveniente dai piazzali di manovra e dalle aree di sosta degli automezzi dovranno essere destinate ad un disoleatore per il trattamento, prima della consegna finale al corpo recettore o alla batteria di pozzi perdenti. Tali vasche di prima pioggia dovranno periodicamente essere sottoposte ad interventi di manutenzione e pulizia.

21.13 In merito alla possibilità di realizzare nuove tombinature di alvei demaniali, il Genio Civile di Vicenza esprime parere negativo anche ai sensi dell'art.41, comma 1 del D. Lgs. n. 1521/1999. Solo in presenza di situazioni eccezionali tali tipologie di interventi potranno essere autorizzate. Sarà, peraltro, compito del soggetto richiedente dimostrare il carattere di eccezionalità della situazione.

21.14 Si deve assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova realizzazione, mediante la costruzione di scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento. In genere, si deve evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante, per evitare zone di ristagno.

21.15 Si devono garantire le fasce di inedificabilità per il rispetto fluviale, ai sensi dei R.D. n. 523/1904, oltre che alla più recente L.R. n. 11 del 23/04/2004.

21.16 Dovranno essere posti in essere, da parte dell'amministrazione Comunale, gli interventi di mitigazione idraulica in osservanza delle tipologie e delle modalità esposte dalla D.G.R.V. n. 1322/2006.

21.17 La stesura dei Piani di Intervento (PI) e dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) dovrà essere corredata da studi di "Valutazione di compatibilità idraulica" redatti ai sensi della DGR n. 1841/2007, contenenti anche:

- il rilievo delle condotte e dei manufatti di raccolta e scarico delle acque meteoriche che interessano l'area di espansione urbanistica, in modo da valutarne compiutamente le

NORME TECNICHE

condizioni e le capacità di deflusso, con particolare riguardo al possibile innesco di dissesti idrogeologici;

- l'individuazione dei versanti interessati da possibili scarichi non regimati con la definizione delle corrette modalità di scarico e delle opere necessarie per escludere l'innesco di dissesti idrogeologici;
- in caso di dispersione delle acque meteoriche sul terreno, la valutazione delle possibili controindicazioni in termini di stabilità dei versanti con acclività accentuata o che presentano carattere di fragilità idrogeologica.

22. Invarianti di natura idrogeologica, aree a bassa trasformabilità. Cavità carsiche, grotte.

Rif. Legislativo: L. R. n. 54/1980 – Reg. reg. 1/81

22.01 Trattasi di ambiti o di elementi aventi valore naturalistico di livello regionale, quali le aree carsiche, le grotte (così come definite nell'art. 3 della Legge regionale 8 maggio 1990, n. 54, e censite nel Catasto regionale di cui alla D.G.R. 27 febbraio 1987, n. 838 e succ. modif. ed integr.), le forre.

Direttive

22.02 Il Piano degli Interventi (PI) completa la localizzazione degli ambiti ed elementi previsti dal presente articolo sulla base degli aggiornamenti del Catasto regionale e gradua le misure di valorizzazione e tutela in relazione all'importanza dei siti, sentite le associazioni speleologiche riconosciute dalla Regione Veneto.

Prescrizioni e vincoli

22.03 In detti ambiti o elementi sono vietati:

- a) l'occlusione totale o parziale degli ingressi;
- b) l'alterazione morfologica interna ed esterna;
- c) l'asportazione di campioni di emergenze geomorfologiche, floristiche e faunistiche, senza autorizzazione delle autorità competenti alla tutela;
- d) interventi che alterino la condizione naturale dei luoghi e la realizzazione di impianti di recupero e/o trattamento dei rifiuti;
- e) l'edificazione e la realizzazione di opere o movimenti terra non previamente autorizzate dalle autorità competenti alla tutela.

22.04 Nelle aree e siti vincolati dal presente articolo, sono ammessi esclusivamente interventi edilizi sugli edifici esistenti, secondo le definizioni di cui alla lett. c), comma 1, art. 3 del D. P. R. n. 380/2001.

23. Icone di paesaggio. Piano di area “Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle Colline pedemontane vicentine”

23.01 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) recepisce le icone di paesaggio dell’Area dimostrativa del Labiolo, di Monte Corgnon, del Covolo e di Coldinechele individuate dal Piano di area e ne estende gli ambiti ai territori circostanti, pure meritevoli di tutela e valorizzazione.

Direttive

23.02 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) favorisce la salvaguardia, unitamente ad una controllata fruibilità delle icone di paesaggio sopra elencate.

Prescrizioni e vincoli

23.03 Nell'ambito di queste zone vanno salvaguardati gli aspetti di rilevanza ambientale.

Al Piano degli Interventi (PI) si demanda il compito di dettagliare i necessari interventi manutentivi, unitamente alle modalità di fruibilità controllata.

24. Invarianti di natura ambientale, aree a bassa trasformabilità. Aree boschive primitive

24.01 Trattasi delle zone boscate presenti dal 1886, che hanno sviluppato una buona complessità vegetazionale.

Direttive

24.02 Il Piano degli Interventi (PI) focalizzerà gli interventi in tali ambiti, mirando alla tutela, al recupero e al miglioramento dell'assetto naturale dell'ambiente, nelle sue componenti vegetali, faunistiche, idrogeologiche e geologiche; anche con l'obiettivo dell'aumento della biodiversità.

Prescrizioni e vincoli

24.03 In tali aree non è ammessa l'apertura di nuove strade, che non siano di tipo agro-silvo-pastorale e/o di accesso agli edifici esistenti.

25. Invarianti di natura ambientale, aree a bassa trasformabilità. Ambiti di pregio ambientale

25.01 Si tratta di compendi territoriali ad elevata qualità ambientale che caratterizzano il territorio comunale.

Direttive

25.02 Nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) queste realtà di rilevante interesse ambientale, trovano lo strumento della tutela e della valorizzazione, prevedendo, con la debita precauzione, le modalità della presenza e della fruizione da parte della componente antropica.

Prescrizioni e vincoli

25.03 Al Piano degli Interventi (PI) si demanda la definizione delle possibili articolazioni della tutela come della fruizione, avendo a riferimento la difesa e la diffusione dei caratteri della naturalità e della biodiversità.

26. Invarianti di natura architettonica, aree a bassa trasformabilità. Edifici storici

26.01 Trattasi del patrimonio storico ed architettonico, prevalentemente concentrato nelle aree abitate e nelle contrade.

Direttive

26.02 Questa componente dell'edificato risulta disciplinata da un'apposita Variante al Piano Regolatore Generale (PRG) vigente, che il Piano di Assetto del Territorio (PAT) recepisce nelle componenti urbanistiche ed architettoniche.

26.03 Entrano a far parte del Piano di Assetto del Territorio (PAT), infatti, le disposizioni finalizzate alla conservazione ed alla valorizzazione dei compendi storici, come le schede riferite ai singoli edifici di pregio storico ed architettonico.

Prescrizioni e vincoli

26.04 Al Piano degli Interventi (PI) viene demandato il compito di recepire, nel dettaglio, le determinazioni fatte proprie dal Piano di Assetto del Territorio (PAT), con l'obiettivo eventuale di precisare le decisioni assunte.

26.05 In particolare, al Piano degli Interventi (PI) viene conferita la competenza di modificare i gradi di protezione attribuiti agli edifici storici, oltre che di valutare l'opportunità di determinare il livello della protezione nei confronti di edifici che ne risultino privi.

27. Invarianti di natura infrastrutturale, aree a bassa trasformabilità. Sentieri CAI (Club Alpino Italiano) e modalità "dolce".

27.01 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) recepisce e conduce a sistema la rete dei sentieri che percorrono l'intero territorio comunale, con particolare densità nel compendio settentrionale.

Direttive

27.02 Questo sistema della mobilità podistica viene inteso quale elemento di connessione fra le zone di maggior pregio ambientale e paesaggistico, fra loro e nei confronti delle strutture di servizio.

Parte di questa rete viene impiegata, durante il periodo invernale, per gli sport invernali.

Prescrizioni e vincoli

27.03 Il Piano degli Interventi (PI) contribuirà, alla scala di maggior dettaglio, al completamento della rete individuata dal Piano di Assetto del Territorio (PAT), nonché all'estensione di percorsi, circuiti e piste mediante l'introduzione di nuovi tratti fruibili a piedi e con gli sci, comunque nel rispetto del disposto della Legge n. 78/2001.

NORME TECNICHE

28. Aree soggette a dissesto idrogeologico

28.01 Trattasi delle aree di frana, di quelle soggette a sprofondamento carsico, frana, erosione, esondabilità o ristagno idrico, delle aree suscettibili di fenomeni dovuti all'instabilità, nonché di quelle di cava abbandonate o dismesse.

Direttive

28.02 In queste zone vengono privilegiati gli interventi di tutela e di stabilizzazione dei versanti, sotto il profilo del contenimento del dissesto e della valorizzazione dei fattori ambientali e della biodiversità.

Prescrizioni e vincoli

28.03 Il Piano degli Interventi (PI) provvederà a definirne ulteriori norme di tutela, stabilizzazione e valorizzazione.

NORME TECNICHE

29. Aree boscate o destinate al rimboscimento. Aree a bassa trasformabilità di natura ambientale. Rif. Legislativo: Art. 44, comma 10, L. R. n. 11/2004 - L. R. n. 20/2002 - L. R. n. 52/1978

29.01 Trattasi di zone coperte da vegetazione e interessate dalla presenza di alberi monumentali, oppure destinate al rimboscimento e alla ricostituzione del patrimonio vegetale.

Direttive

29.02 Il Piano degli Interventi (PI) individua, tutela e valorizza le zone boscate ed i grandi alberi, in conformità con gli indirizzi dell'Azienda Regionale delle Foreste e con la schedatura effettuata dalla Provincia di Vicenza; integrando, in tal modo, le previsioni del Piano di Assetto del Territorio (PAT).

Prescrizioni e vincoli

29.03 Nelle zone boscate, nelle aree di influenza degli alberi monumentali, nonché in quelle destinate al rimboscimento ed alla ricostituzione del patrimonio vegetale, non sono consentiti interventi di nuova costruzione.

29.04 E' fatto divieto di porre a dimora organismi vegetali non originari della zona.

29.05 E' vietato abbattere, danneggiare o modificare la struttura degli alberi monumentali tutelati dalla L. R. n. 20/2002, se non con le procedure ivi previste.

L'area di pertinenza delle piante abbattute senza autorizzazione non potrà essere utilizzata per diversa destinazione urbanistica ed edilizia.

29.06 Qualora in sede di Piano degli Interventi (PI), si delinei la necessità di trasformazione o la riduzione di superfici classificate a bosco ai sensi dell'art. 14 della LR 19.09.1978 n. 52, la trasformabilità di tali superfici è soggetta ai limiti previsti dall'art. 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 227 e dall'art. 15 della LR n. 52/1978 e s. m. e i.. Pertanto, essa risulta possibile solo a seguito dei dovuti procedimenti autorizzativi, atti a valutare la compatibilità degli interventi previsti nel Piano degli Interventi (PI) con le funzioni di interesse generale svolte dal bosco (conservazione della biodiversità, stabilità dei terreni, tutela del paesaggio, ecc.) e con le condizioni per la loro eventuale compensazione.

NORME TECNICHE

30. Aree già destinate a bosco interessate da incendi. Invarianti o aree a bassa trasformabilità. Rif. Legislativo: L. 21.11.2000, n. 353 ; L. R. n. 11/2004

30.01 Trattasi di aree boschive interessate da incendi.

Direttive

30.02 Il Piano degli Interventi (PI) provvede a completarne l'individuazione e a prevederne la rinaturalizzazione.

Prescrizioni e vincoli

30.03 Alle aree interessate da incendi boschivi si applicano le limitazioni all'edificabilità previste dall'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, unitamente alle disposizioni regionali di attuazione.

NORME TECNICHE

31. Elettrodotti – fasce di rispetto. Rif. Legislativo: L.R. 27/93 e succ. modif. - L. 36/2001 - D.P.C.M. 8 luglio 2003.

31.01 Trattasi di fasce di tutela dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti.

Direttive

31.02 Il Piano degli Interventi (PI) provvederà a porre le prescrizioni per la destinazione urbanistica e quelle relative alle zone interessate dalla tutela dagli elettrodotti, anche mediante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione degli esistenti, e creazione per i nuovi, di appositi canali dell'energia.

31.03 Il Piano degli Interventi (PI) individua gli edifici soggetti a demolizione finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela di cui al presente articolo, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.

31.04 A norma dell'art. 36 della L.R. n. 11/2004, la demolizione di edifici ricadenti nella fascia di rispetto di cui al presente articolo, finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela, determina a favore dell'avente titolo un credito edilizio.

Prescrizioni e vincoli

31.05 La localizzazione di nuovi elettrodotti, o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti ed in particolare della legge n.36/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e della legislazione regionale di attuazione vigente.

31.06 Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti legittimamente assentiti ed eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore.

32. Elementi di natura paesaggistica, aree a bassa trasformabilità. Coni visuali (vedute)

32.01 Trattasi dei coni visuali (vedute) di elevato valore ambientale e paesaggistico che il Piano di Assetto del Territorio (PAT) individua nell'ambito del territorio comunale.

Direttive

32.02 Il Piano degli Interventi (PI), recependo le previsioni del Piano di Assetto del Territorio (PAT), definisce il "Repertorio dei coni visuali", che costituirà il risultato di una ricerca sulle vedute tipiche del territorio comunale.

32.03 Il Piano degli Interventi (PI), a completamento dell'indagine svolta in sede di Piano di Assetto del Territorio (PAT) sugli elementi principali di tutela, individua e classifica gli elementi caratteristici dal punto di vista paesaggistico ed ambientale e definisce, in rapporto al valore percettivo, un'adeguata fascia di rispetto, tale da garantire un orizzonte naturale visibile dai punti di vista significativi.

32.04 Il Piano degli Interventi (PI), inoltre, deve:

- a) per le vedute nelle quali sia stata riscontrata la conservazione dei caratteri originali, individuare l'area oggetto della veduta e disciplinarne la tutela, anche in rapporto al punto di osservazione;
- b) per le vedute nelle quali sia stata riscontrata la trasformazione dei caratteri originali, si dovrà verificare il rapporto tra le scelte urbanistiche comunali e la trasformazione della veduta panoramica indagata, definendo le azioni da praticarsi al fine di arrestare e invertire la tendenza dei processi anomali, ovvero di introdurre correttivi e mitigazioni in modo da recuperare gli elementi di qualità propri delle vedute stesse;
- c) verificare le possibili interferenze con la visuale interessata, nonché il relativo grado di incidenza, definendo le opportune misure di mitigazione, disciplinando la pianificazione paesaggistica, introducendo norme per la manutenzione della vegetazione d'alto fusto e arbustiva, finalizzata alla tutela dei valori panoramici ed al realizzarsi di situazioni armoniche fra valenza naturalistica e paesaggistica.

Prescrizioni e vincoli

32.05 In attesa dell'approvazione del Piano degli Interventi (PI), per i coni visuali è prevista la disposizione della tutela del cono visuale medesimo e del relativo campo visivo; evitando che l'interposizione di ostacoli, tra il punto di vista o i percorsi panoramici ed il quadro paesaggistico tutelato, ne alteri o impedisca la percezione. A tal fine, sono vietate modifiche allo stato dei luoghi che alterino e/o impediscano le visuali, salvo la collocazione di indicazioni indispensabili per garantire la funzionalità e la sicurezza della circolazione.

TITOLO III: DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

33. Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica. Rif. Legislativo: Art. 35 della L. R. n. 11/2004

33.01 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) determina l'applicazione dell'istituto della perequazione urbanistica, perseguendo l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica, nonché degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali. Oltre a ciò, identifica l'equa partizione fra pubblico e privato, dei vantaggi economici derivanti dalla trasformazione della destinazione d'uso dei suoli edificabili.

33.02 La perequazione viene applicata a tutti gli interventi edilizi previsti nelle zone di sviluppo insediativo, ad eccezione di quelli destinati alla costruzione della prima casa relativa a residenti titolari di uso civico oppure a quelli relativi a titolari di nuda proprietà.

33.03 In questi due casi di non applicazione della perequazione urbanistica, gli interventi sono subordinati alla stipula di un'apposita convenzione con il Comune, la quale, oltre a definire le modalità ed i tempi di attuazione degli interventi stessi, dovrà prevedere la contestuale istituzione di un vincolo di quindici anni, da trasciversi nei registri immobiliari, per la non variazione della destinazione d'uso residenziale di prima casa e per la non alienazione e la non locazione a soggetti che risultino titolari di un'abitazione in proprietà.

Direttive

33.06 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) prevede l'applicazione dell'istituto della perequazione urbanistica, con finalità di pubblico interesse, per l'attuazione dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) e degli atti di programmazione negoziata.

33.07 A fini perequativi compensativi di pubblico interesse, potranno essere considerate anche aree distinte e non contigue a quelle oggetto dello specifico intervento, purché idonee per l'incremento della dotazione dei servizi a scala urbanistica e territoriale comunale.

33.08 Qualora aree diverse da quelle dell'urbanizzazione primaria, ma strategiche per la sostenibilità dell'intervento e necessarie per la dotazione dei servizi, non siano reperibili all'interno del perimetro degli interventi o lo siano solo parzialmente, il Piano degli Interventi (PI) può prevedere la loro monetizzazione o la compensazione con aree esterne all'ambito di riferimento.

33.09 Qualora il Piano degli Interventi (PI) accerti che alcuni interventi di trasformazione necessitino solo parzialmente delle opere di urbanizzazione secondaria e delle dotazioni territoriali definite secondo gli standard di qualità urbana ed ambientale, può prevedere la compensazione per

NORME TECNICHE

la parziale realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria e delle dotazioni territoriali, sino alla concorrenza dello standard predeterminato, con la costruzione di altre opere, comunque finalizzate al miglioramento dell'arredo urbano e delle infrastrutture pubbliche.

33.10 Il Piano degli Interventi (PI), ferme restando le dotazioni territoriali ed i criteri di perequazione tra gli aventi titolo interessati, può assicurare la riserva o la cessione delle aree per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).

Può provvedere, altresì, a suddividere le quote dell'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) nelle forme della convenzionata, sovvenzionata ed agevolata.

33.11 Al fine di raggiungere gli obiettivi di perequazione e gli standard di qualità urbana ed ambientale definiti dal Piano di Assetto del Territorio (PAT), il Piano degli Interventi (PI) può determinare, per singoli ambiti edificabili, indici di fabbricabilità compresi tra un minimo ed un massimo.

34. Indirizzi e criteri per l'applicazione della compensazione urbanistica. Rif. Legislativo: Art. 37, L. R. n. 11/2004

34.01 La compensazione urbanistica è l'istituto mediante il quale, secondo le procedure di legge, viene permesso ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio o in caso di sua iterazione, di recuperare adeguata capacità edificatoria su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'Amministrazione comunale dell'area oggetto di vincolo, in alternativa all'indennizzo. Analoga compensazione urbanistica può avvenire mediante la cessione ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di una congrua volumetria di credito edilizio.

Direttive

34.02 Il Piano degli Interventi (PI) determina la quota di diritti edificatori da riservarsi per finalità compensative.

34.03 Il Piano degli Interventi (PI), per conseguire gli obiettivi di cui al comma precedente, disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare individuando gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei crediti edilizi; prevedendo, a tal fine, l'attribuzione di indici di edificabilità differenziati da un minimo ad un massimo.

34.04 La quota di diritti edificatori da riservarsi per finalità compensative è determinata, per quantità e destinazioni d'uso, sulla base del principio dell'equivalenza del valore tra gli immobili soggetti a compensazione ed i diritti edificatori concessi.

34.05 Il Piano degli Interventi (PI) determina le modalità del bilanciamento tra diritti compensativi ed edificatori.

34.06 Il Piano degli Interventi (PI), nell'ambito della Relazione programmatica ed annesso quadro economico, dimostra la sostenibilità economico-finanziaria (rapportata con il Bilancio pluriennale comunale, con il Programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali previsti da leggi statali e regionali) degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali, secondo gli standard di qualità urbana ed ambientale definiti dal Piano di Assetto del Territorio (PAT) e dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

35. Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio. Rif. Legislativo: Art. 36 L. R. n. 11/2004

35.01 Per credito edilizio si intende l'attribuzione di una quantità volumetrica riconosciuta all'avente titolo a seguito della realizzazione di interventi di demolizione di opere incongrue, di eliminazione di elementi di degrado o di realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale; ovvero a seguito di compensazioni urbanistiche.

Direttive

35.02 Ai fini di cui all'art. 36 della L. R. n. 11/2004, il Piano di Assetto del Territorio (PAT) individua i principali immobili incongrui per l'applicazione dell'istituto del credito edilizio.

I crediti edilizi che potranno derivare dovranno comunque rientrare nel dimensionamento del Piano di Assetto del Territorio (PAT).

35.03 Il Piano degli Interventi (PI) può individuarne di ulteriori, sui quali rendere applicabile il credito edilizio, nell'ambito delle seguenti categorie:

- a) opere incongrue, in quanto contrastanti con i vincoli e le tutele evidenziate nella tavole del Piano di Assetto del Territorio (PAT), nonché con le presenti Norme Tecniche;
- b) interventi di miglioramento della qualità urbana, ad esempio: interventi di arredo urbano, creazione di parchi e simili;
- c) elementi di riordino urbanistico e ambientale, costituiti dalla demolizione di immobili destinati all'allevamento zootecnico, anche se dismessi; di annessi rustici dismessi; di insediamenti produttivi fuori zona dichiarati non compatibili;
- d) interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio; nei confronti di elementi che risultino in contrasto con le specifiche disposizioni afferenti a vincoli, valori e tutele, fragilità, invariante e basse trasformabilità.

Anche in questo caso, le ulteriori capacità edificatorie che potranno derivare, dovranno rientrare nel dimensionamento del Piano di Assetto del Territorio (PAT).

35.04 Il Piano degli Interventi (PI), per conseguire gli obiettivi di cui al comma precedente, disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare, individuando gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei crediti edilizi e prevedendo, a tal fine, l'attribuzione alle zone omogenee di indici di edificabilità differenziati, da un minimo ad un massimo.

35.05 Il Piano degli Interventi (PI) prevede un'adeguata riserva di volume per il raggiungimento degli obiettivi di cui alle direttive che precedono, sulla base delle previsioni dell'effettiva trasformabilità.

35.06 Il Piano degli Interventi (PI) determina l'entità del credito edilizio da attribuire agli immobili da demolire, secondo criteri che - partendo dal volume edilizio rilevato in fatto, mediante perizia

NORME TECNICHE

giurata da parte di un professionista abilitato, corredata da elaborati grafico/fotografici descrittivi e quotati - prevedano l'applicazione di coefficienti parametrici correttivi che tengano conto della tipologia e della destinazione d'uso dell'immobile, eventualmente della microzona catastale di appartenenza, della vetustà, dello stato di conservazione, nonché dell'interesse pubblico sotteso alla demolizione dell'immobile medesimo.

NORME TECNICHE

36. Ambiti Territoriali Omogenei (ATO). Rif. Legislativo: Art. 13 L. R. n. 11/2004

36.01 Per Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) s'intendono porzioni di territorio in riferimento alle quali si ritiene possano essere unitariamente considerate e risolte, in termini sistemici, pluralità di problematiche di scala urbana e territoriale, caratterizzate da specifici assetti funzionali ed urbanistici e conseguenti politiche d'intervento.

36.02 Gli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) in cui è suddiviso il territorio comunale, sono individuati sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico ed insediativo.

36.03 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) attribuisce, all'interno degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) individuati, i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché stabilisce le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale; i parametri teorici di dimensionamento; i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi, perseguendo l'obiettivo dell'integrazione delle funzioni compatibili.

Direttive

36.04 Analogamente a quanto previsto per il Piano di Assetto del Territorio (PAT) all'articolo 6 "Accordi tra soggetti pubblici e privati" della L. R. n. 11/2004, anche nell'ambito del procedimento di formazione del Piano degli Interventi (PI) o in caso di sue Varianti, il Comune può prevedere l'attivazione di procedure miste pubblico/privato ad evidenza pubblica, cui possano partecipare i proprietari degli immobili, nonché gli operatori interessati, per individuare proposte di intervento che risultino di pubblico interesse, nonché idonee a soddisfare obiettivi e standard di qualità urbana ed ambientale, come definiti dal Piano di Assetto del Territorio (PAT).

36.05 Il Piano degli Interventi (PI), nel rispetto degli obiettivi, del dimensionamento complessivo, dei vincoli e delle tutele del Piano di Assetto del Territorio (PAT), può prevedere limitate variazioni agli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), conseguenti alla definizione delle previsioni urbanistiche e territoriali di propria competenza; sempre che non alterino l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

36.06 Sono fatte salve le condizioni determinate dalle presenti Norme Tecniche all'articolo 62.08 riguardanti le modalità e le quantità delle variazioni ai perimetri degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO).

37. Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola. Rif. Legislativo: Art., L. R. n. 11/2004

37.01 Ai sensi della Legge urbanistica regionale n.11 / 2004, il Piano di Assetto del Territorio (PAT) ha il compito di determinare il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c) della L. R. n. 11/2004.

37.02 Nel caso del Comune di Lusiana gli usi agricoli del suolo sono largamente assorbiti dai prati e dai pascoli montani, così come lo sviluppo delle aree edificabili non può che avvenire nei ristretti spazi disponibili all'interno delle zone pianeggianti o di fondovalle.

37.03 Secondo la lettera C degli Atti di indirizzo di cui alla L. R. n. 11/2004, per Lusiana il rapporto fra la Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) e la Superficie Comunale (STC) viene definito nella misura del 30%.

Ne deriva che la Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) potenzialmente trasformabile dalle previsioni del Piano di Assetto del Territorio (PAT) è pari a mq. 147.027.

38. Dimensionamento insediativo e dei servizi. Rif. Legislativo: Art. 31, L. R. n. 11/2004

38.01 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) determina, per gli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento; i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi, perseguendo l'obiettivo dell'integrazione delle funzioni compatibili.

38.02 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT), per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, prevede un'idonea dotazione di aree per servizi in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d'uso.

Direttive

38.03 Il Piano degli Interventi (PI) provvede alla suddivisione del territorio comunale in zone a tessuto insediativo omogeneo.

38.04 Il Piano degli Interventi (PI), nel definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione, individua le operazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale, nonché alla realizzazione dei servizi necessari per raggiungere gli standard di qualità previsti dalle direttive regionali.

38.05 Le zone dovranno essere definite in funzione di un'organizzazione urbanistica ed edilizia la cui omogeneità sia la risultante di più processi, fra cui la formazione storica e le successive fasi di trasformazione, il rapporto tra la tipologia edilizia ed il lotto edificabile, il rapporto formale e dimensionale fra spazi pubblici e privati e, infine, la prevalenza di una o più funzioni urbanistiche significative.

38.06 Il Piano degli Interventi (PI), per quanto concerne la classificazione delle zone destinate ad ospitare attrezzature e servizi alla popolazione, adotta il criterio generale che queste potranno essere identificate:

- a) con aree di proprietà pubblica;
- b) con aree che, ancorché di proprietà privata, siano asservite ad uso pubblico;
- c) con aree di interesse generale, di proprietà e/o in gestione a enti pubblici, e/o di diritto pubblico, gestori di servizi pubblici e/o ONLUS;
- d) con altre aree che, pur conservando un regime privato della proprietà dei suoli, rivestano uno specifico interesse pubblico per le loro caratteristiche intrinseche (es. parchi, ecc.), anche per effetto di convenzioni con il Comune.

38.07 Il Piano degli Interventi (PI), ai fini dell'attuazione delle direttive che precedono, oltre al dimensionamento quantitativo, provvede anche a definire una valutazione degli standard qualitativi dei servizi.

38.08 Questi ultimi dovranno essere determinati in funzione delle reali, concrete e documentate

NORME TECNICHE

esigenze della collettività, sulla base del grado di soddisfazione dei criteri di: accessibilità, fruibilità, adeguatezza tecnologica ed economicità di gestione.

Prescrizioni e vincoli

38.09 Fino all'approvazione del Piano degli Interventi (PI), le opere ammissibili all'interno del perimetro dei limiti fisici deputati alla nuova edificazione / aree di trasformazione, come definiti dal Piano di Assetto del Territorio (PAT), vengono:

- a) subordinate all'accertamento dell'esistenza delle urbanizzazioni primarie adeguate al carico urbanistico indotto dall'intervento medesimo, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle stesse contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento, mediante convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo redatto ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 241/1990;
- b) subordinate all'accertamento dell'esistenza delle urbanizzazioni secondarie, nonché delle opere necessarie ai collegamenti ai pubblici servizi ed alla viabilità esistente, commisurate al carico urbanistico indotto, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento, mediante convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo redatto ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 241/1990.

38.10 In assenza dei presupposti sopra esposti, le opere sono subordinate all'approvazione del Piano degli Interventi (PI) e del rispettivo Piano Urbanistico Attuativo (PUA).

39.0 Criteri ed indirizzi per la trasformazione urbanistica dell'esistente, condizioni preferenziali di sviluppo insediativo ed infrastrutturale e per l'edilizia ecosostenibile. Rif. Legislativo: L. R. n. 11/2004

39.01 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) detta criteri ed indirizzi per la trasformazione urbanistica dell'esistente, le localizzazioni preferenziali dei fronti di sviluppo insediativo ed infrastrutturale e per l'edilizia ecosostenibile.

Direttive

39.02 Il Piano degli Interventi (PI) privilegia la trasformazione urbanistica ed il recupero degli insediamenti esistenti.

I nuovi insediamenti devono rispondere, nell'ordine, ai seguenti criteri:

- a) aree non interessate da: vincoli di tutela, invariati / bassa trasformabilità e/o penalità ai fini edificatori;
- b) aree dotate o facilmente dotabili di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di servizi, secondo gli standard di qualità previsti dal Piano di Assetto del Territorio (PAT) e dal Piano degli Interventi (PI);
- c) altre aree all'interno del limite fisico alla nuova edificazione, come previsto dal Piano di Assetto del Territorio (PAT).

Inoltre, devono essere caratterizzati dai seguenti parametri edificatori:

- a) tipologie edilizie monofamiliari, bifamiliari o trifamiliari;
- b) altezza massima utile alla configurazione di edifici costituiti dal piano terra, dal primo piano e da un secondo piano mansardato.

39.03 Il Piano degli Interventi (PI) incentiva l'edilizia ecosostenibile:

- a) privilegiando gli insediamenti a basso grado di impatto con i vincoli, le invariati e le tutele previste dal Piano di Assetto del Territorio (PAT) e prevedendo, a carico dei soggetti attuatori, l'adozione di idonee misure mitigative e compensative;
- b) favorendo l'inserimento paesaggistico e ambientale degli interventi e delle opere;
- c) prevedendo l'utilizzo di tecnologie di risparmio energetico e di fonti di energia rinnovabili e favorendo l'utilizzo di metodi di progettazione bioenergetica, l'utilizzo di materiali biocompatibili, il recupero delle acque, l'isolamento termico ed acustico e la certificazione energetica degli edifici;
- d) privilegiando insediamenti che, per le soluzioni proposte e l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, presentino un alto grado di sostenibilità in relazione alla tutela dell'ambiente, del suolo, delle risorse idriche, dell'atmosfera; prevedano livelli di carico urbanistico inferiori rispetto a quelli tradizionalmente indotti da insediamenti progettati con criteri ordinari.

39.04 Per il riconoscimento degli incentivi di cui al comma che precede, il Piano degli Interventi

NORME TECNICHE

(PI) prevede l'individuazione di obiettivi raggiungibili e misurabili, di standard oggettivi e predeterminati, di controlli efficaci per la verifica degli impegni assunti dai soggetti attuatori e di clausole per inadempimento che annullino i profitti indebitamente acquisiti, fatte salve le sanzioni di legge.

39.05 Il Piano degli Interventi (PI) subordina la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, alla stipula di un accordo pubblico / privato che renda vincolanti contrattualmente gli obiettivi, gli standard di qualità, i controlli e le penalità per inadempimento.

40. Ambiti di urbanizzazione consolidata. Rif. Legislativo: L. R. n. 11/2004

40.01 Gli ambiti di urbanizzazione consolidata sono costituiti dalle parti di territorio poste all'interno del limite fisico dell'edificato, dove i processi di trasformazione sono sostanzialmente completati.

Direttive

40.02 Il P.I., nell'ambito delle zone di urbanizzazione consolidata individuate dal Piano di Assetto del Territorio (PAT), definisce le aree in cui sono possibili interventi diretti di nuova costruzione; prevedendo, altresì, la realizzazione delle dotazioni territoriali e delle opere di urbanizzazione mancanti o carenti.

40.03 A tal fine, il dimensionamento delle capacità edificatorie complessive del Piano di Assetto del Territorio (PAT) comprende, nell'ambito del carico insediativo aggiuntivo e suddivisa per Ambito Territoriale Omogeneo (ATO), una frazione volumetrica di edificabilità destinata alle costruzioni nei lotti interclusi.

40.04 All'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata, ai fini del corretto inserimento paesaggistico degli interventi edilizi, sono ammesse unicamente tipologie unifamiliari, bifamiliari e trifamiliari; caratterizzate da un'altezza massima commisurabile al piano terra, al piano primo fino ad un secondo piano mansardato.

Prescrizioni e vincoli

40.05 Negli ambiti di urbanizzazione consolidata, il Piano degli Interventi (PI) determinerà le aree riservate agli interventi di costruzione della prima casa per i proprietari titolari di uso civico, nonché la disciplina per gli ampliamenti degli edifici esistenti.

40.06 Fino all'entrata in vigore del Piano degli Interventi (PI), negli ambiti di urbanizzazione consolidata si applicano i parametri edificatori previsti, per le differenti zone territoriali omogenee, dal vigente Piano Regolatore Generale (PRG) comunale.

41. Limiti fisici alla nuova edificazione. Rif. Legislativo: L. R. n. 11/2004

41.01 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) individua i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento: alla strategia insediativa definita per i singoli sistemi insediativi e per i diversi ambiti funzionali, alle caratteristiche paesaggistico-ambientali ed agli obiettivi di salvaguardia dell'integrità dei luoghi.

Graficamente, nella "Carta della Trasformabilità", il limite fisico alla nuova edificazione viene inteso corrispondente alla base dei triangoli rossi.

Direttive

41.02 Il Piano degli Interventi (PI) all'interno dei limiti individuati dal Piano di Assetto del Territorio (PAT) precisa ed articola gli ambiti nei quali è possibile attuare nuovi interventi, distinguendo quelli riservati all'incremento delle funzioni residenziali e/o produttive e delle attività ad esse connesse, da quelli riservati all'insediamento di attrezzature e servizi a supporto e complemento dei singoli sistemi insediativi e dei diversi ambiti funzionali.

41.03 Il Piano degli Interventi (PI), nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agricole e di integrità fondiaria del territorio, tutelate dal Piano di Assetto del Territorio (PAT), può prevedere limitate variazioni dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti alla definizione, a scala minore, delle previsioni urbanistiche, per un massimo del 10% delle superfici interessate; sempre che dette modifiche non comportino alterazione dell'equilibrio ambientale e delle condizioni di sostenibilità degli interventi stessi, come evidenziate dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Prescrizioni e vincoli

41.04 All'esterno del limite fisico alla nuova edificazione sono ammesse trasformazioni territoriali nei limiti previsti dal titolo V° "Tutela ed edificabilità del territorio agricolo" della L. R. n. 11/2004 e dalle presenti norme per le zone agricole.

42. Parametri e strumenti diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale

42.01 Corrispondono alla dotazione regolamentare finalizzata al governo delle trasformazioni e degli interventi previsti dal Piano di Assetto del Territorio (PAT), con l'obiettivo di conseguire l'incremento complessivo dei valori ambientali, territoriali ed urbanistici comunali.

Ineriscono, pertanto, le tematiche dell'edificato, come quelle del territorio allo stato naturale, in una visione di ricomposizione ambientale dei contesti degradati, di sostenibilità e compatibilità delle nuove trasformazioni, nonché di durevolezza degli esiti degli interventi.

Direttive

42.02 Il Piano degli Interventi (PI) per le singole condizioni in cui si manifesta il processo delle trasformazioni ambientali e territoriali, preciserà:

- a) i caratteri tipologici insediativi degli interventi in relazione: ai principali sistemi insediativi e ai tipi d'intervento prevalenti; agli edifici e ai sistemi di edifici riferiti ad impianti pubblici e/o di uso pubblico; ai sistemi delle aree verdi e degli spazi aperti pubblici e/o di uso pubblico; ai caratteri della viabilità;
- b) i caratteri funzionali degli interventi, con riferimento alle differenti connotazioni ambientali individuate all'interno di ogni Ambito Territoriale Omogeneo (ATO);
- c) le modalità operative per la realizzazione dei singoli interventi previsti;
- d) le determinazioni derivanti dal Piano di classificazione acustica.

42.03 Il Piano degli Interventi (PI) dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal Piano di Assetto del Territorio (PAT) in ambito urbano con elementi di perequazione ambientale nella zona rurale.

NORME TECNICHE

43. Aree di riqualificazione e riconversione

43.01 Si tratta di siti comunali caratterizzati da fenomeni antropici che hanno determinato la degradazione degli stessi.

Direttive

43.02 Per queste zone il Piano di Assetto del Territorio (PAT) determina l'obbligatorietà della riqualificazione, anche mediante progetti di riconversione, prevedendo la restituzione delle aree medesime alle loro originarie destinazioni d'uso.

Prescrizioni e vincoli

43.03 Queste aree vanno assoggettate a progettazione finalizzata alla messa in sicurezza, sotto il profilo ambientale e geologico, oltre che alla riconversione.

43.04 Il Piano degli Interventi (PI) censisce queste zone e determina le modalità per la loro ricomposizione e riconversione, individuando gli opportuni strumenti attuativi.

NORME TECNICHE

44. Servizi ed attrezzature di interesse comune

44.01 Rappresentano le zone del territorio comunale da destinare ad attrezzature e servizi pubblici. In taluni casi, il Piano di Assetto del Territorio (PAT) ne registra la sussistenza territoriale; in altri, le individua *ex novo* per dotare la Comunità dei servizi e delle attrezzature di cui necessita, oltre che per soddisfare il dettato della L. R. n. 11/2004 in termini di standard urbanistici.

Direttive

44.02 Il Piano degli Interventi (PI) recepisce le determinazioni del Piano di Assetto del Territorio (PAT), le precisa ad una scala di maggior dettaglio e definisce le modalità per la realizzazione delle previsioni.

Prescrizioni e vincoli

44.03 Il Piano degli Interventi (PI) attua le determinazioni del Piano di Assetto del Territorio (PAT), eventualmente utilizzando gli strumenti della compensazione e del credito edilizio. In particolare, determina i benefici da riconoscere ai titolari delle proprietà interessate in modo da pervenire all'acquisizione delle stesse, determinando le opportune forme della compensazione perequativa.

NORME TECNICHE

45. Comprensori per gli sport invernali e la mountain - bike

45.01 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) definisce territorialmente gli ambiti del comprensorio sciistico comunale.

Definisce le principali attrezzature funzionali e quantifica le possibili realizzazioni volumetriche in termini edilizi.

Le volumetrie ammissibili sono compendiate nella tavola del dimensionamento del Piano di Assetto del Territorio (PAT), che individua le potenzialità edificatorie.

Direttive

45.02 Il Piano degli Interventi (PI) precisa le determinazioni del Piano di Assetto del Territorio (PAT), tenendo conto degli strumenti comunali e sovracomunali che disciplinano gli interventi all'interno di tali ambiti.

Prescrizioni e vincoli

45.03 Le opere previste dovranno risultare rispettose dei valori ambientali del territorio, nonché del disposto della Legge 7 marzo 2001, n. 78 "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale" e della Legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 "Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento artificiale".

NORME TECNICHE

46. Ambiti cui attribuire specifiche destinazioni d'uso. "T" Turistico

46.01 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) attribuisce la specifica destinazione d'uso "T" turistico all'area interna all'Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) n. 10 "Sistema montano di tutela e fruizione ricettiva, ricreativa e sportiva".

46.02 In tal modo segnala la necessità di una specifica realizzazione di condizioni ambientali, edilizie e di servizio miranti a facilitare lo sviluppo di tale settore dell'economia, nel rispetto delle emergenze ambientali proprie dell'Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) n. 10.

46.03 Prioritario risulterà, pertanto, il conseguimento degli obiettivi della tutela e della valorizzazione delle risorse ambientali, unitamente a quelli della realizzazione di strutture atte ad erogare servizi di tipo turistico-ricettivo.

46.04 Solo in tal modo può essere inteso compatibile un utilizzo antropico nei confronti di un sito che il medesimo Piano di Assetto del Territorio (PAT) iscrive nel novero delle invariante urbanistiche.

Direttive

46.05 Il Piano degli Interventi (PI) assume le determinazioni del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e le sviluppa attraverso modalità, forme e regole cui affidare la messa a fuoco di previsioni e di progetti che abbiano il loro asse preferenziale nel rispetto delle peculiarità ambientali e naturali dell'area, nel pubblico interesse e nello sviluppo di iniziative imprenditoriali tali da mantenere inalterate le funzioni naturalistico-ambientali del contesto, valorizzandole come elemento aggiuntivo di valore urbanistico specifico.

46.06 Il Piano degli Interventi (PI) individuerà gli ambiti di concentrazione dell'edificato, localizzandoli nei pressi delle sedi viarie, rispettando la debita distanza dalle sorgenti dei vincoli ambientali, in primo luogo dal Sito di Importanza Comunitaria (SIC).

Prescrizioni e vincoli

46.07 Il Piano degli Interventi (PI) assume le determinazioni del Piano di Assetto del Territorio (PAT) subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole da parte della collettività titolare dei diritti di uso civico in merito alle scelte di trasformazione dell'area interna all'ATO 10 con specifica destinazione d'uso "T" turistico.

46.08 Ai fini del mantenimento dell'integrità naturalistica, paesaggistica ed ambientale dei luoghi di cui si tratta, nonché della mitigazione degli impatti derivanti dalle forme dell'antropizzazione dell'area, il Piano di Assetto del Territorio (PAT) prescrive che:

- l'indice di Densità Territoriale (DT) non può superare il limite di 0,42 mc./mq. e la Volumetria massima ammissibile non deve risultare superiore ai 50.000 mc.;

NORME TECNICHE

- gli edifici dovranno essere aggregati e dovranno avere una distanza dai confini non inferiore a 8 m., per agevolare la creazione di spazi verdi, anche alberati. Non possono essere superati i due piani fuori terra (più eventuali mansarde);
- si devono realizzare fasce di rispetto, zone di transizione e di tutela vegetali e quinte alberate per mascherare i volumi ed assorbire i rumori, unitamente alle emissioni gassose e luminose;
- deve essere preferita la realizzazione di autorimesse comuni, con soluzioni seminterrate o interrate;
- si devono realizzare ampie zone di transizione e di tutela nei confronti del perimetro del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) utilizzando essenze arboree autoctone;
- devono essere individuate soluzioni che rendano le infrastrutture per la mobilità: compatibili nei confronti dei valori ambientali, nonchè permeabili al passaggio della fauna;
- per gli edifici è obbligo utilizzare soluzioni di bioarchitettura in una logica di sostenibilità rispetto ai valori ambientali;
- utilizzare le opportune tecnologie mediante le quali depurare le acque reflue prima di essere restituite all'ambiente circostante;
- le caldaie devono essere a basso impatto ambientale in termini di emissioni in atmosfera;
- devono essere installati pannelli solari per il riscaldamento delle acque di suo civile;
- si devono utilizzare tecnologie ecologiche alternative all'asfalto per la realizzazione di superfici carrabili e per il parcheggio;
- si deve evitare l'uso di vetrate o pannelli trasparenti di grandi dimensioni posti a livello del suolo o sopra i 3 metri poichè costituiscono una minaccia per gli uccelli;
- tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, anche a carattere pubblicitario, devono essere eseguiti nel rispetto dei criteri necessari per assicurare la limitazione dell'inquinamento luminoso, dell'abbagliamento e dei consumi energetici.
- le insegne pubblicitarie devono essere illuminate con fari posizionati dall'alto verso il basso. Deve essere rispettato come orario di spegnimento quello delle ore 22 nel periodo di ora solare e delle ore 23 in quello di ora legale;
- è vietato usare fasci luminosi roteanti o fissi, di qualsiasi colore e potenza, rivolti verso l'alto, quali fari, fari laser e giostre luminose. È vietato, altresì, sia di giorno che di notte, proiettare immagini luminose sia sul cielo sovrastante il territorio protetto, sia sullo stesso territorio.
- per gli esercizi commerciali, d'intrattenimento o di altro genere, l'orario massimo di spegnimento può coincidere con quello di chiusura al pubblico degli stessi.
- devono essere previste le opportune isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti;

NORME TECNICHE

- per le strade a traffico motorizzato si devono selezionare i livelli minimi di luminanza ed illuminamento non solo in base alla categoria della strada, ma anche all'intensità di circolazione;
- deve essere conseguita la limitazione del traffico privato, incentivando il trasporto pubblico con l'individuazione di aree scambiatrici per diminuire l'intensità della circolazione nella parte sommitale della montagna.

Nella fase di cantierizzazione:

- deve essere istituita la politica del riciclaggio dei materiali di lavorazione;
- è fatto obbligo, prevedere una tempistica di realizzazione dei lavori che eviti l'attività nei periodi riproduttivi delle specie, soprattutto avifaunistiche;
- deve essere effettuata l'idrosemina tardo estiva con miscele adeguate, per accelerare il processo di ricolonizzazione spontaneo delle specie vegetali;
- si deve porre attenzione alla produzione di polveri nelle fasi di movimentazione dei materiali, negli scavi e nei riporti, nelle demolizioni;
- i macchinari utilizzati in cantiere dovranno essere controllati dal punto di vista del loro buono stato di conservazione e della loro messa a norma, con particolare riferimento alle emissioni (rumore, scarichi, perdite di carburanti, oli e qualunque altro tipo di inquinante);
- deve essere effettuata la sistemazione superficiale con idonea canalizzazione al fine della raccolta delle acque meteoriche.

47. Ambiti per la formazione dei Parchi e delle riserve naturali di interesse comunale. Rif. Legislativo: L. R. 16.08.84 n. 40, art. 27 - Art. 13, comma 1, lett. b), c) ed e) della L. R. n. 11/2004

47.01 Sono zone che per la loro localizzazione e limitata alterazione antropica o per i valori ambientali o storico testimoniali che le caratterizzano, costituiscono elementi centrali del progetto di tutela e di riequilibrio dell'ecosistema comunale e costituiscono gli ambiti preferenziali per l'istituzione di parchi e/o di riserve naturali d'interesse comunale.

Prescrizioni e vincoli

47.02 Nelle more dell'approvazione del Piano degli Interventi (PI), alle aree classificate quali Parchi di interesse locale, si applicano, ad eccezione delle opere pubbliche e di interesse pubblico, le misure di salvaguardia previste dalla L. R. n. 40/1984.

47.03 Per le costruzioni esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) del D. P. R. n. 380/2001.

48. Edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale, pertinenze scoperte da tutelare e contesto figurativo. Rif. Legislativo: L. R. n. 11/04, art. 40, comma 4.

48.01 Trattasi degli edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale con relativo contesto figurativo, esistenti nell'ambito del territorio comunale.

Direttive

48.02 Il Piano degli Interventi (PI) attribuisce a ciascun manufatto la caratteristica tipologica di riferimento e le destinazioni d'uso compatibili con la tutela, nonché la corrispondente categoria di intervento edilizio ai sensi del comma 3, lettere a) e b) dell'art. 40, della L. R. n. 11/2004.

Prescrizioni e vincoli

48.03 Fino all'approvazione del Piano degli Interventi (PI) adeguato alle direttive su: edifici tutelati, pertinenze scoperte e contesto figurativo, sono ammessi gli interventi diretti nei limiti di cui alla lett. c), comma 1, art. 3 del D. P. R. n. 380/2001.

NORME TECNICHE

49. Strutture di proprietà comunale. Malghe

49.01 Costituiscono una parte importante del demanio comunale e sono utilizzate per le finalità funzionali all'alpeggio, alla produzione agricola ed a forme compatibili di ospitalità di tipo agriturismo.

49.02 Al contempo, costituiscono beni immobiliari pubblici bisognosi di manutenzione ordinaria e straordinaria e, in taluni casi, di ampliamento dei volumi esistenti.

Direttive

49.03 Trattandosi di proprietà comunali, il Piano di Assetto del Territorio (PAT) ne prevede la conservazione e l'ampliamento, in modo da renderle adatte alle funzioni che le caratterizzano sotto il profilo ambientale, produttivo e ricettivo.

49.04 Il Piano degli Interventi (PI) disciplina, ad una scala di maggior dettaglio, gli interventi edilizi riguardanti le proprietà comunali di cui al presente articolo, nel rispetto delle ulteriori quantità edificatorie previste dalla Tavola del dimensionamento del Piano di Assetto del Territorio (PAT).

Prescrizioni e vincoli

49.05 Le opere previste dovranno risultare rispettose dei valori ambientali del territorio, nonché del disposto della Legge 7 marzo 2001, n. 78 "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale".

50. Zona agricola di ammortizzazione e transizione. Rif. Legislativo: L. R. n. 11/2004

50.01 Trattasi di zone agricole interposte tra il perimetro dell'edificato ed il restante territorio rurale, nei confronti del quale costituiscono un elemento di filtro e di difesa soprattutto dei parametri ambientali che lo caratterizzano.

Data la vicinanza ai fenomeni antropici, queste zone agricole sono sottoposte a particolare tutela e, laddove necessario, ad interventi di mitigazione delle criticità in atto.

Direttive

50.02 Il Piano degli Interventi (PI) precisa le direttive previste per le zone agricole di ammortizzazione e transizione.

Prescrizioni e vincoli

50.03 Per gli edifici che ricadono in questa zona sono ammessi, ai sensi di legge, la manutenzione, la ristrutturazione edilizia ed il recupero delle volumetrie esistenti.

51. Rete ecologica locale. Rif. Legislativo: L. R. n. 11/2004

51.01 La rete ecologica è data dall'insieme delle aree e delle fasce caratterizzate da vegetazione naturale, spontanea o di nuovo impianto, tra loro connesse, in modo da garantire la continuità degli habitat vegetali e animali sul territorio.

51.02 Essa è costituita da matrici naturali primarie in grado di costituire: sorgenti di diffusione per elementi di interesse ai fini della biodiversità, fasce di appoggio alle matrici naturali primarie e gangli primari e secondari.

51.03 Viene intesa in aderenza a quanto determinato in sede di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Vicenza.

Direttive

51.04 Il Piano degli Interventi (PI), sulla base delle previsioni del Piano di Assetto del Territorio (PAT), provvede ad identificare e regolamentare: i nodi, che rappresentano tipi di habitat principali e che ne assicurano la conservazione; i corridoi, che permettono alle specie di disperdersi e di migrare tra differenti nodi; le zone tampone, che proteggono la rete da influenze negative.

51.05 Per quanto riguarda gli interventi da realizzare nei corridoi ecologici, nelle aree urbano-rurali e negli ambiti di rinaturalizzazione e forestazione si rimanda alle linee guida della DGR 3956/07.

Prescrizioni e vincoli

51.06 Nelle more dell'approvazione del Piano degli Interventi (PI), gli elementi vegetali di connessione ed i nuclei della rete ecologica vanno conservati quali elementi importanti per la qualità e la produttività degli ecosistemi.

52. Infrastrutture della mobilità: sedi viarie principali e di progetto. Viabilità e parcheggi all'interno delle contrade

52.01 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) riserva particolare attenzione nei confronti delle sedi deputate alle differenti forme della mobilità. In primo luogo quella carrabile, risultando assente quella su ferro. Ma anche quelle destinate ad ospitare i ciclisti e i podisti, unitamente ai percorsi pedonali.

52.02 Al fine della selezione dei flussi di traffico carrabile che interessano in modo disordinato soprattutto il territorio comunale, il Piano di Assetto del Territorio (PAT) considera l'ipotesi di realizzazione di segmenti viari esterni al centro del Capoluogo, a Pozza in direzione di Conco, e la sistemazione ed adeguamento della viabilità in località Sasso oltre che degli assi prioritari individuati in cartografia.

Direttive

52.03 Il Piano degli Interventi (PI) ha il compito di disciplinare l'intera rete della mobilità comunale, tenendo conto delle relazioni con le funzioni viarie esterne; predisponendo un'apposita analisi dei flussi di traffico e la redazione di un piano per la viabilità.

52.04 Sempre al Piano degli Interventi (PI) si demanda il compito di individuare nelle contrade ove la problematica si ponga con evidenza, una soluzione viaria alternativa all'attraversamento della zona centrale e, soprattutto, l'individuazione di un congruo numero di parcheggi, tenendo conto: della sicurezza di mezzi e pedoni, della tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico e della compatibilità con i valori ambientali.

Prescrizioni e vincoli

52.05 Un tema rilevante che il Piano degli Interventi (PI) dovrà affrontare con tempestività è costituito da quello dei parcheggi, prevedendo un sistema di aree adeguato alle forme e all'entità della domanda, da configurarsi prevalentemente all'interno della montagna, per ridurre il relativo impatto visivo e ambientale.

53. Infrastrutture della mobilità: percorsi storico-naturalistici, ciclo pedonali e per mountain bike. Rif. Legislativo: L. R. n. 11/2004

53.01 Trattasi delle sedi interessate dai percorsi podistici e dalle piste ciclabili. Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) definisce i relativi tracciati come indicazione per la pianificazione di livello inferiore.

Direttive

53.02 Il Piano degli Interventi (PI) svilupperà, in dettaglio, la rete dei percorsi ciclabili e podistici, nonché le norme per gli insediamenti in fregio ad essi, ai fini dei servizi e della sicurezza.

Le opere previste dovranno risultare rispettose dei valori ambientali, nonché del disposto della Legge 7 marzo 2001, n. 78 "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale".

Prescrizioni e vincoli

53.03 I tracciati indicati nelle tavole del Piano di Assetto del Territorio (PAT), determinano un vincolo di salvaguardia dall'edificazione che il Piano degli Interventi (PI) dovrà indicare in dettaglio.

54. Sedimi per lo sviluppo di impianti di risalita, per nuove piste per lo sci di fondo e per eventuali stazioni di servizio e collegamento

54.01 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) prevede la realizzazione di un efficiente ed esteso sistema sciistico comunale.

L'organicità di percorsi e servizi impone la realizzazione di luoghi di scambio e collegamento, oltre che di servizi qualificati per l'utenza.

Direttive

54.02 Il Piano degli Interventi (PI) approfondisce e disciplina gli interventi necessari alla realizzazione del sistema sciistico comunale, definendo, ad una scala di maggior dettaglio, piste e attrezzature.

Prescrizioni e vincoli

54.03 Le determinazioni del Piano degli Interventi (PI) potranno trovare riscontro nelle previsioni degli stessi piani regionali, ai quali fare riferimento per contestualizzare gli interventi comunali in un quadro vasto e funzionalmente pertinente.

Le opere previste dovranno risultare rispettose dei valori paesaggistici ed ambientali, nonché del disposto della Legge 7 marzo 2001, n. 78 "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale".

55. Ambiti per i servizi e le attrezzature per gli sport invernali

55.01 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) prevede la messa a disposizione dei servizi caratterizzanti i sistemi estivo e invernale, per l'esercizio delle attività sportive e ricreative, nonché puntuali volumetrie, in modo da rendere l'offerta rispondente alle esigenze della domanda.

Questi volumi risultano indicati nella Tavola del dimensionamento del Piano di Assetto del Territorio (PAT).

Direttive

55.02 Il Piano degli Interventi (PI) disciplina puntualmente gli interventi previsti dal Piano di Assetto del Territorio (PAT), definendo la differenziazione delle destinazioni d'uso delle volumetrie attribuite.

56. Zone a prevalente destinazione agricola. Rif. Legislativo: L. R. n. 11/2004

56.01 Trattasi delle zone a prevalente destinazione agricola, poste al di fuori degli ambiti di tutela dei parchi o per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale.

Direttive

56.02 Il Piano degli Interventi (PI) individua:

- a) gli ambiti delle aziende agricole, disciplinando gli interventi finalizzati alla tutela delle produzioni agricole locali e delle produzioni in filiera, nonché delle aziende agricole zootecniche;
- b) gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria;
- c) gli ambiti in cui localizzare gli interventi edilizi a servizio delle attività agricole;
- d) le destinazioni d'uso ammissibili per le costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, previa catalogazione puntuale ed indagine agronomica che ne verifichi la cessata funzionalità, fermo restando quanto previsto dal Piano di Assetto del Territorio (PAT) per gli edifici con valore storico-ambientale; l'eventuale trasformazione verso destinazioni non agricole (quali destinazioni di tipo residenziale, commerciale, turistico e per l'artigianato di servizio) sarà, inoltre, subordinata alla dimostrata non possibilità di utilizzare gli stessi ai fini produttivi primari attraverso interventi di adeguamento funzionale; dopo l'avvenuta trasformazione non sarà possibile per le aziende agricole interessate edificare nuovi annessi rustici, salvo documentate diverse necessità conseguenti alla localizzazione del centro aziendale e/o alla variazione della consistenza e/o delle caratteristiche delle aziende stesse;
- e) le modalità di applicazione della compensazione e/o del credito edilizio per la demolizione di immobili individuati come incompatibili e/o previsti in trasferimento.

Prescrizioni e vincoli

56.03 Per gli interventi ricadenti in zona agricola, dovranno essere rispettate le tipologie e le caratteristiche costruttive previste per le nuove edificazioni e per il recupero degli edifici esistenti, ai sensi della L. R. n. 11/2004.

56.04 Nelle more dell'approvazione del Piano degli Interventi (PI), nelle zone a destinazione agricola, secondo le definizioni dell'art. 3 del D. P. R. n. 380/2001, sono ammessi:

- a) gli interventi previsti dal titolo V° della L. R. n. 11/2004;
- b) per gli edifici rurali non più funzionali alle esigenze del fondo, fermo restando quanto previsto dal Piano di Assetto del Territorio (PAT) per quelli con valore storico-ambientale, gli interventi nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) del D.P.R. n. 380/2001, ad esclusione del

NORME TECNICHE

cambio d'uso che sarà disciplinato dal Piano degli Interventi (PI), secondo gli indirizzi di cui al presente articolo;

- c) serre mobili volte a forzata o protezione delle colture agricole assoggettate a rotazione;
- d) interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b) del D. P. R. n. 380/2001, limitatamente agli elementi di degrado.

57. Prevenzione dall'inquinamento luminoso. Rif. Legislativo: L.R. 22/1997

57.01 Trattasi dei provvedimenti finalizzati alla riduzione dell'inquinamento luminoso, soprattutto da parte delle fonti localizzate negli ambiti insediativi residenziali e produttivi.

Direttive

57.02 Vengono, pertanto, individuate dal Piano degli Interventi (PI) le forme mediante le quali il fenomeno si realizza, mirando alla sua progressiva eliminazione, funzionale sia al contenimento del relativo costo energetico, sia alla drastica riduzione dell'inquinamento visivo notturno.

57.03. Valgono, dall'entrata in vigore del Piano di Assetto del Territorio (PAT), le seguenti - gli impianti dovranno essere realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminescenza media mantenuta, previsto dalle norme della sicurezza;

- dovranno essere provvisti di dispositivi in grado di ridurre di almeno il 30% l'emissione di luci degli impianti entro le ore 24;

- l'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno devono essere spente entro le ore 23 (le 22 nel periodo dell'ora solare);

- nell'illuminazione di edifici e monumenti, devono essere privilegiati sistemi di illuminazione dall'alto verso il basso.

Prescrizioni e vincoli

57.04 Il Piano degli Interventi (PI) provvederà a definirne ulteriori norme di contenimento delle differenti forme di inquinamento luminoso.

58. Criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive.

Rif. Legislativo: Art.13, comma 1, lett. n), L. R. n. 11/2004

58.01 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) assume quali criteri generali di riferimento per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive per le Varianti di cui al D. P. R. n. 447/98, quelli contenuti nella Circolare Regionale n. 16 del 30 luglio 2001: "Sportello Unico per le attività produttive (artt. 2 e 5 del D. P. R. n. 447/1998). Indirizzi in materia urbanistica." in quanto applicabili per effetto delle disposizioni introdotte dalla L. R. n. 11/2004 e dalla Direttiva comunitaria 2001/42/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

58.02 Per le Varianti che comportino modificazioni al Piano di Assetto del Territorio (PAT), si coordinano le procedure previste dagli articoli 2 e 5 del D. P. R. n. 447/1998, con quelle di variazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) mediante procedura concertata, secondo il combinato disposto dell'art. 14, comma 10 e dell'art. 15 della L. R. n. 11/2004.

Resta, in ogni caso, la necessità di integrare la documentazione progettuale ed il procedimento con gli obblighi conseguenti alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante proposta e di verifica della sostenibilità ambientale di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE e relativa normativa di recepimento.

58.03 Per i progetti che comportino modificazioni al Piano degli Interventi (PI), previo diniego, allorché la richiesta sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il Responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una Conferenza dei servizi, disciplinata dall'articolo 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per le decisioni del caso, dandone contestualmente pubblico avviso preventivo almeno 30 giorni prima della data di convocazione.

58.04 Alla Conferenza dei servizi può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale, previa motivata richiesta scritta da presentare al Protocollo comunale entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

58.05 Qualora l'esito della Conferenza di servizi sia favorevole alla variazione del Piano degli Interventi (PI), la determinazione costituisce adozione di Variante al Piano degli Interventi (PI), alla quale si applica la procedura di cui all'art. 20, comma 3 della L. R. n. 11/2004.

58.06 Sulla Variante, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo, si pronuncia definitivamente, entro sessanta giorni, il Consiglio Comunale.

59. Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano di Assetto del Territorio (PAT), in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Rif. Legislativo: Direttiva comunitaria 2001/42/CE

59.01 In attuazione dell'art. 10 della Direttiva 2001/42/CE, il Piano di Assetto del Territorio (PAT) determina le modalità di controllo degli effetti ambientali significativi conseguenti all'attuazione del piano medesimo, al fine di individuare, tempestivamente, gli impatti imprevisi ed essere in grado di adottare le opportune misure correttive.

59.02 In particolare, in sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi, nonché quelli derivanti dalle scelte di piano, per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi specifici descritti nel Rapporto Ambientale.

Direttive

59.02 L'attuazione delle previsioni del Piano di Assetto del Territorio (PAT), nonché l'evoluzione delle condizioni di equilibrio che ne assicurano la sostenibilità, è sottoposta a specifico monitoraggio.

59.03 Ogni anno, contestualmente alla pubblicazione della proposta di Piano triennale delle opere pubbliche, il Sindaco presenterà una Relazione sullo stato di attuazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e sugli esiti del monitoraggio, prevedendo le forme opportune di pubblicità e di partecipazione.

59.04 La Relazione evidenzierà, sulla base dell'aggiornamento dei dati del Quadro conoscitivo (QC) ed in rapporto agli indicatori utilizzati per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), gli andamenti tendenziali dei parametri di sostenibilità, in relazione allo stato di attuazione delle previsioni del Piano di Assetto del Territorio (PAT).

59.05 Prima della scadenza del termine di cui all'art. 18, comma 7, della L. R. n. 11/2004, ed in ogni caso prima di avviare il procedimento di revisione del Piano degli Interventi (PI), la Giunta Comunale presenterà al Consiglio Comunale un Rapporto di verifica puntuale sullo stato delle condizioni di sostenibilità individuate dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con particolare riferimento:

- a) al grado di attuazione dei sistemi di trasporto ed agli effetti di questi sulla mobilità e sull'ambiente;
- b) al completamento delle reti di collettamento dei reflui urbani e all'adeguatezza dei sistemi di depurazione cui questi afferiscono;
- c) alla riduzione delle perdite della rete di approvvigionamento idropotabile in relazione alla possibilità di sostenere maggiori carichi insediativi senza aumentare la pressione sulle risorse;

NORME TECNICHE

- d) all'attuazione di programmi di risparmio energetico, con particolare riferimento al settore dell'edilizia, che muovano nella direzione di assicurare il contributo del Comune agli impegni internazionali di riduzione delle emissioni climalteranti;
- e) alla realizzazione del sistema di spazi verdi, percorsi pedonali e ciclabili;
- f) all'equilibrio tra le previsioni, attuate e in attuazione, relative alla riqualificazione di parti della città costruita, nonché all'occupazione di nuovi suoli.

59.06 In relazione a tale verifica, la Giunta Comunale potrà proporre l'adozione di eventuali misure cautelative e correttive nell'attuazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT).

TITOLO IV: NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

60. Regime giuridico delle opere oggetto di sanatoria edilizia (Condono edilizio)

60.01 Il rilascio della sanatoria edilizia (Condono edilizio), se da un lato rende legittimo l'edificio che era, strutturalmente e funzionalmente, abusivo; dall'altro non conferisce nessun ulteriore automatico beneficio o vantaggio, attuale o potenziale.

60.02 In particolare, con la sanatoria edilizia non è automaticamente variata la destinazione urbanistica del terreno dove insiste l'edificio condonato e nemmeno può ritenersi mutata la relativa normativa urbanistica.

61. Applicazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT), criteri e limiti entro i quali il Piano degli Interventi (PI) può modificarlo senza che sia necessario procedere ad una Variante

61.01 L'articolazione delle determinazioni del Piano di Assetto del Territorio (PAT) può attuarsi dal Piano degli Interventi (PI) in unica soluzione oppure mediante stralci rispettosi dei criteri di omogeneità degli interventi e di coerenza con le linee strutturanti gli strumenti territoriali ed urbanistici di livello superiore.

61.02 Ai sensi del comma 5, art. 48 della L. R. n. 11/2004, a seguito dell'entrata in vigore del Piano di Assetto del Territorio (PAT), il Piano Regolatore Generale (PRG) vigente acquista il valore e l'efficacia di Piano degli Interventi (PI), per le parti compatibili con il Piano di Assetto del Territorio (PAT) medesimo.

61.03 Ai sensi del comma 11, art. 14 della L. R. n. 11/2004, l'entrata in vigore del Piano di Assetto del Territorio (PAT) comporta la decadenza dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) vigenti, limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che per i piani di iniziativa pubblica e/o convenzionati in cui i lavori siano iniziati e siano rispettati i termini previsti per la loro ultimazione.

61.04 L'entrata in vigore del Piano di Assetto del Territorio (PAT) comporta la decadenza dei titoli abilitativi e delle Denunce di Inizio Attività (DIA) con esso incompatibili, salvo che, a quella data, i lavori non siano già iniziati e successivamente siano conclusi nei termini di validità del provvedimento abilitativo stesso.

61.05 L'adozione e l'entrata in vigore del Piano di Assetto del Territorio (PAT) comportano l'obbligo di rinnovo dell'accertamento di conformità delle opere e dei lavori pubblici:

- a) per i/le quali non sia stato approvato, a quella data e nei modi di legge, il progetto definitivo;
- b) per i/le quali non sia stato confermato l'inserimento nel Programma triennale delle opere pubbliche.

61.06 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3 della L. R. n. 11/2004, il Piano degli Interventi (PI) o il provvedimento di localizzazione di un'opera pubblica in Variante al Piano degli Interventi (PI), possono modificare il Piano di Assetto del Territorio (PAT) senza che sia necessario procedere ad una Variante allo stesso, secondo i seguenti criteri e limiti:

- a) per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale ed urbanistica, purché tali modifiche non alterino i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal Piano di Assetto del Territorio (PAT), nonché il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
- b) Per consentire lo spostamento di volumi tra differenti Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) del Piano di Assetto del Territorio (PAT), nell'ordine massimo del 10% del volume attribuito a ciascun

NORME TECNICHE

Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) dal dimensionamento del Piano di Assetto del Territorio (PAT).

c) Per l'applicazione di norme giuridiche ed atti di pianificazione che comportino automatica variazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di livello inferiore, salvi i casi in cui l'efficacia del precetto sia subordinata dalle norme all'approvazione di una Variante di adeguamento e sempre che la Variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

d) Per la localizzazione di opere pubbliche, secondo le procedure previste dal D. P. R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – e dalla L. R. 7 novembre 2003, n. 27 - "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", sempre che la Variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

e) In tutti i casi in cui tale possibilità è prevista da norme ed atti di pianificazione di livello superiore e dalle presenti Norme Tecniche.

61.07 I riferimenti normativi e/o a strumenti di pianificazione riportati nelle presenti Norme Tecniche, nel caso di variazione e/o sostituzione, opera automaticamente il rinvio dinamico al nuovo testo vigente, senza necessità di alcun procedimento di Variante.

In caso di abrogazione senza sostituzione con altra norma o atto di pianificazione o nel caso la modifica comporti una variazione non automatica delle previsioni del piano, continuano ad applicarsi al Piano di Assetto del Territorio (PAT) i soli contenuti funzionali alla sua attuazione, sino alla adozione della relativa Variante di adeguamento.

62.08 I perimetri delineati dal Piano di Assetto del Territorio (PAT) - limitatamente alle singole "aree di urbanizzazione consolidata" e alle singole aree destinate a "servizi e attrezzature di interesse comune" possono essere variati in sede di Piano degli Interventi (PI) con le seguenti limitazioni e condizioni:

1. nei limiti di variazione della superficie territoriale del 10% di quella originaria indicata nella Tavola n. 4.3. del Piano di Assetto del Territorio (PAT);
2. sono escluse dalle modifiche dei perimetri delineati dal Piano di Assetto del Territorio (PAT) le aree classificate come "invarianti" nella Tavola n. 2 del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e le aree classificate in "valori e tutele" come da legenda della Tavola n. 4.3 del Piano di Assetto del Territorio (PAT);


NORME TECNICHE

3. possono, altresì essere previste in sede di Piano degli Interventi (PI), senza limitazione alcuna e senza incidere nella percentuale di cui al punto 1, modifiche al perimetro delle "aree di urbanizzazione consolidata" che siano funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti posti in contiguità con il perimetro originario dell'Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) di riferimento.

In sede di Piano degli Interventi (PI) il "carico insediativo aggiuntivo" indicato nella Tavola 4.2 è modificabile, in aumento ed in diminuzione, nel limite massimo del 10% di ciascun Ambito Territoriale Omogeneo (ATO).

La variazione del "carico insediativo aggiuntivo" si attua mediante il trasferimento dello stesso fra i vari Ambiti Territoriali Omogenei (ATO). Non è ammessa alcuna variazione del "carico insediativo" complessivo previsto per l'intero territorio comunale.

Appendice 1




Appendice 2

Comune di Lusiana_ Provincia di Vicenza_ Regione del Veneto

2. IDENTIFICAZIONE BACINI IDROGRAFICI

Dott. geologo Luigi Stevan
via Dante Alighieri, 17 36063 Marostica (VI)

Legenda:

 Individuazione bacini idrografici

